
TITOLO II.

**PERIZIE E ARBITRAMENTI;
STATO DEI LUOGHI O TESTIMONIALI DI STATO
E ACCESSO GIUDIZIALE.**

LEGISLAZIONE.

PERIZIE.

- Codice di procedura civile italiano**, art. 252-270, 428 e 454.
Codice di procedura civile francese, art. 302-323.
Cod. pen. del 1859, art. 19 e 25; **Codice penale del 1889**,
art. 20.
Cod. di proc. penale, art. 130-139, 152-159, 285-311, 465,
479, 703.

ARBITRAMENTI.

- Cod. di proc. civ. italiano**, art. 8-34 e 402-404.
Cod. civ. italiano, art. 1972.
Cod. di proc. civ. francese, art. 429, 1003-1027.

ACCESSO GIUDIZIALE.

- Cod. di proc. civ. italiano**, art. 271-281.
Cod. di proc. civ. francese, art. 295-301.
-

BIBLIOGRAFIA.

PERIZIE IN MATERIA CIVILE.

- Bellot**, *Loi sur la procédure civile du canton de Genève*.
Boitard, *Leçons de proc. civ.*, 2.^a ediz., vol. I, n. 513 e seg.
Boldon-Zanetti, *Trattato teorico-pratico di estimo e catasto*.

- Bongiovanni**, Manuale dei periti nelle materie civili. Palermo, 1878; 2.^a ediz., 1886.
- Bonnier**, Traité des preuves, 2.^a ediz., n. 80 e seg.
- Bormans**, Code de procédure civile belge.
- Borsani**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 252-270.
- Caneparo**, Manuale del perito di assicurazioni contro l'incendio.
- Cantalupi**, La scienza e la pratica per la stima dei beni stabili.
- Carli**, Studii sulla perizia di scrittura o calligrafica in materia civile e penale. Torino, 1888.
- Carré et Chauveau**, Lois de la proc. civ., 3.^a ediz., vol. II, pag. 594 e seg.¹
- Castelli**, La perizia calligrafica nel duplice suo aspetto tecnico e giuridico. Torino, 1886.
- Cuzzi**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 252-270.
- Dalloz**, Répertoire, v. Expert-expertise.
- Dejean**, Traité théorique et pratique des expertises en matières civile, administrative et commerciale, 2.^a ediz., 1880.
- Doussand**, Des expertises en matière de travaux publics.
- Fettarappa**, Corso d'estimo.
— Esempii di perizie di stima ad uso degli ingegneri, agrimen-
sori e periti.
- Frégier**, De l'expertise et du mandat judiciaire en Algérie.
- Frojo**, Lezioni di agraria ed estimo rurale.
- Gargiulo**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 252-270.
- Leplat-Duplessis**, Code des expertises cadastrales.
- Lombard**, Note sur les expertises de mobiliers industriels en matière d'incendie.
- Mancini, Pisanelli, Scialoja**, Com. del Cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi, vol. III, n. CCCV e seg., pag. 182 e seguenti.
- Martelli**, La forma delle perizie giudiziali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

¹ Per brevità citiamo solo i principali commentatori e trattatisti francesi. Il lettore del resto potrà consultare anche i seguenti: Boncenne et Bonebeau; Boucher; Lepage; Thomine-Desmazures; Berriat-Saint-Prix; Delzers; Garsonnet; Rauter; Auger; Babin; Demian; Glasson; Laporte; Mourlon; Rambaud; Bioche; Crivelli; Lonchampt; Rousseau et Laisnez (*Per la procedura civile*). Bioche, Chauveau et Glandaz; Gauthier; Jeannin; Legras; Orillard, ecc. (*Per la procedura commerciale*). Des Cilleuls; Lefebvre (*Per la procedura in materia contenziosa davanti i Consigli di Prefettura*).

- Marzorati**, Elementi di economia ed estimo rurale, catasto, stima di miniere.
- Mattirolo**, Trattato di diritto giudiziario, vol. III, n. 787 e seg.
- Muzii**, Trattato sulla stima dei fondi.
- Niccoli**, Bibliografia dell'estimo ordinario in Italia fino al 1856.
- Palermo**, Perizie e periti calligrafici.
- Pigeau**, Traité de la proc. civ., 6.^a ediz., vol. I, n. 335 e seg.
- Ricci**, Com. al Cod. di proc. civ., vol. II, n. 101-137.
- Rodière**, Cours de compétence et de procédure, 4.^a ediz., vol. I, pag. 415 e seg.
- Rozié**, Guide des experts.
- Saredo**, Istituzioni di proc. civ., 3.^a ediz., vol. I, n. 632-658.
- Thevenet**, Osservazioni su alcuni casi pratici nelle perizie calligrafiche.
- Vasserot**, Manuel des experts en matière civile.
- Villani**, Il perito in campagna.
- Walter**, Histoire de la procédure civile chez les Romains; trad. par Laboulaye.

PERIZIE IN MATERIA PENALE.

- Bonnier**, Traité des preuves en droit civil et criminel, n. 89 e seguenti.
- Borsani e Casorati**, Il Codice di proc. pen. italiano, vol. I, §§ 699-714, vol. IV, §§ 1450, 1474-1547.
- Carli**, Studii sulla perizia di scrittura o calligrafica in materia penale e civile. Torino, 1888.
- Castelli**, La perizia calligrafica nel duplice suo aspetto tecnico e giuridico. Torino, 1886.
- Covian y Jungo**, Codigos de procedimiento penal.
- Dalloz**, Répertoire, v. Expert-expertise.
- Hélie**, Traité de l'instruction crim., §§ 364-367, 557 e 646.¹
- Madia**, Istit. di proc. pen., vol. I, § 224-232.
- Morin**, Dictionn. de droit crim., v. Expertise.
- Rapisardi**, Dell'interprete nei giudizi penali.

¹ V. anche: Gauthier; Hautefeuille; Ayrault; Berriat-Saint-Prix; Boitard; Delzers; Fréminville; Legraverend; Lyon; Malapert; Rodière; Esmein; Thonissen; Bertrand; Mittermayer, ecc.

- Saluto**, Com. al Cod. di proc. pen., vol. II, n. 645 e seg., vol. III, pag. 186 e seg.
- Weiske**, Manuale di procedura penale con speciali osservazioni sul diritto sassone.

ARBITRAMENTI.

- Amar**, Dei giudizi arbitrali.
- Bellot Des Minières**, Commentaire sur l'arbitrage volontaire et forcé.
- Boitard**, Cours de procédure civile, vol. II, n. 1176 e seg.
- Borsari**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 8-34.
- Bravard**, L'arbitrage forcé et le concordat par abandon.
- Carré**, Lois de la procédure civile, vol. IV, q. 3251 e seg.
- Caumont**, De l'extinction des procès, ou l'amiable composition remplaçant l'arbitrage volontaire.
- Cuzzi**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 8-34.
- Dalloz**, Répertoire, v. Arbitrage et Arbitre.
- Gargiulo**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 8-34.
- Gatti**, Note teorico-pratiche sul compromesso.
- Goubeau de la Billenerie**, Traité général de l'arbitrage en matière civile et commerciale.
- Jay et Lahir**, Manuel théorique et pratique de l'arbitrage.
- Jullienne**, Traité de l'arbitrage forcé.
- Malepeyre et Jourdan**, Précis de l'arbitrage forcé.
- Mancini, Pisanelli, Scialoja**, Com. del Cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi, vol. V, p. II, n. CCCXCVII e seg.
- Mattei**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 8-34.
- Mattirolo**, Trattato di diritto giudiziario, vol. I, n. 629-721.
- Mongalvy**, Traité de l'arbitrage en matière civile et commerciale.
- Picard**, Pandectes belges, v. Arbitrage et Arbitre.
- Ricci**, Com. al Cod. di proc. civ., vol. I, n. 1-57.
- Rivalta**, I giudizi d'arbitri.
- Rodière**, Cours de competence et de procédure, vol. II, p. 499 e seg.
- Romiguière**, Commentaire de la loi du 17 juillet 1856 sur l'arbitrage forcé (abrogé).
- Saredo**, Istit. di proc. civ., 3.^a ediz., I, § 171-202.

ACCESSO GIUDIZIALE.

- Cuzzi**, Il Cod. it. di proc. civ. illustrato, all'art. 271 e seg. — Monografia, nel Digesto italiano, v. Accesso giudiziale.
- Dalloz**, Répertoire, v. Descente sur les lieux.
- Gargiulo**, Com. al Cod. di proc. civ., art. 271 e seg.
- Ottavi**, Monografia, nel Digesto italiano, v. Accesso giudiziale penale.
- Mancini, Pisanelli, Scialoja**, Com. del Cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi, vol. III, n. CCCLXVI-CCCLXXXI.
- Mattiolo**, Trattato di diritto giud., vol. II, n. 884-911.
- Rizzi**, Della prova peritale e dell'accesso in luogo.
- Saredo**, Istit. di proc. civ., 3.^a ediz., vol. I, n. 659-669.

CAPITOLO I.

PERIZIE IN MATERIA CIVILE E PENALE.

§ I. AMMISSIBILITÀ E VALIDITÀ DELLE PERIZIE;
 VIZII DI NULLITÀ IN GENERALE;
 INATTENDIBILITÀ E IMPUGNAZIONE DELLE PERIZIE.

a) *Ammissibilità e validità.*

SOMMARIO.

566. Danni per inadempimento di contratto: prova dell'ammontare.
567. Caso speciale della verifica di una merce all'arrivo: perizia sommaria.
568. Risarcimento di danni: prova peritale proposta isolatamente.
569. Testamento olografo: parole inintelligibili; perizia calligrafica.
570. Perizia proposta in termini troppo lati: formulazione dei quesiti in modo da poter servir di base a un concreto giudizio.
571. Perizia al solo scopo di constatare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda: ordinanza presidenziale per la nomina del perito, ecc.
572. Per l'ammissione di una perizia non è condizione necessaria la certezza assoluta da conseguirsi sull'oggetto della disputa.
- 573 e 574. Perizia a futura memoria: condizioni per l'ammissibilità.
575. La perizia non può essere un mezzo di prova a futura memoria.
576. Perizia tendente a stabilire il valore di immobili in epoche piuttosto lontane.

577. Perizia portata in giudizio come domanda principale, senza che siano già completati gli estremi dell'azione.
578. Lite riguardante il *quantum* del prezzo di una locazione inteso fra le parti: perizia per instabilirlo.
579. Perizia allo scopo di accertare il carattere di fatto di un dato provvedimento amministrativo.
580. Esecuzione immobiliare: offerta del sessantuplo; fondo bonificato; perizia; credito fondiario; prezzo in relazione col mutuo.
581. Perizia tecnica sopra un incendio: inammissibilità quando ne è assodata la causa da prova testimoniale o da altri atti.
582. Domande dirette ad avere soltanto una dichiarazione di credito: non perizia anticipata.
583. Competenza ammessa dal giudice inferiore: tribunale; non può ordinare di suo arbitrio una perizia.
584. Perizia ammessa dai giudici di primo grado: appello fondato su ciò che alcuni quesiti versino su materie di apprezzamento del magistrato.
585. Atterramento di piante: zona fertilizia.
586. Contratto di locazione di fondi rustici: patto di rinuncia a qualsiasi compenso pei danni per caso fortuito; perizia diretta a constatare tali danni.
587. Perizia eseguita durante il termine per appellare: validità.

566. A provare l'ammontare dei danni sofferti per inadempimento del contratto (nella specie per vizii occulti della cosa venduta) e per pericolo del ritardo, è ammissibile una perizia (Sentenza del Tribunale di Foligno 11 aprile 1876; *Casaregis* 1876, 386).

567. La perizia sommaria autorizzata dall'art. 105 del Codice di Commercio provvede al caso speciale della verificaione di una merce che dal compratore vuolsi ritirare all'arrivo in piazza nell'assenza del venditore o speditore.

Epperò non puossi tal provvedimento invocare per far verificare la merce ancora esistente nei magazzini del venditore e prima che l'offerta sia stata eseguita (Sentenza della Corte di Appello di Catania 14 aprile 1877; *Ganzi c. Elia*; *Giur. Cat.* 1877, 83).

568. Quando non sia stata spiegata azione di risarcimento di danni, non si ammette prova peritale proposta isolatamente con citazione ordinaria per rilevarli (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 6 aprile 1878; *Comello-Balbi-Piacazzi c. Danielli*; *M. Giud. Ven.* 1878, 284).

569. Anche quando da un verbale di collazione risulti che un testamento olografo contiene parole indecifrabili o di assai difficile lettura, prima di ordinare la chiesta perizia calligrafica, può il tribunale ordinare la produzione dell'olografo.

In generale, il giudice prima di autorizzare un mezzo di prova od una perizia, deve esaminare se sia ammissibile, se influente, se e come debba disporsi.

Può anche rigettare una perizia calligrafica siccome superflua, quando la ispezione oculare, e il contesto dell'atto ed altri riscontri sono sufficienti a chiarire il dubbio insorto (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 19 ottobre 1881; Pavero c. Dellepiane; *Bett.* 1881, 606).

570. Il giudice non può ammettere se non le prove che possono corrispondere allo scopo cui sono dirette.

Quindi se fu proposta una perizia in termini troppo vaghi, il giudice deve rimettere la parte a formulare i quesiti da proporsi ai periti in modo da poter poi servire di base a un concreto giudizio (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 19 giugno 1879; Donà-Boldu c. Finanze; *Temi Ven.* 1879, 343; *M. Giud.* Ven. 1879, 450).

571. Non rimane vulnerato il merito della causa coll'ammissione di una perizia al solo scopo di constatare i fatti posti dall'attore a base delle sue domande, e recisamente negati dal convenuto.

Ammessa dal Tribunale una perizia, ben si provvede l'interessato dinanzi al presidente, affinchè si faccia luogo d'accordo o di ufficio, alla nomina del perito.

Il reclamo dall'ordinanza presidenziale, di cui all'art. 183 del Codice di procedura civile, riesce senza scopo se con essa già erano state le parti rimesse ad udienza fissa.

Basta un'opposizione qualunque per dar vita al disaccordo circa la nomina del perito, previsto dall'art. 253 dello stesso Codice (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 6 giugno 1879; Serra c. Ramella; *Giur.* Tor. 1879, 459).

572. Sarebbo un errore di diritto l'affermare che condizione necessaria per l'ammissione di una perizia sia la certezza assoluta da conseguirsi mediante la medesima sull'oggetto della disputa.

Ma tale erronea affermazione non basterebbe a far annullare la sentenza, se questa, fondandosi eziandio su di un altro e indipendente criterio di fatto, ritenga la irrilevanza della perizia per la maniera onde sono formulati i quesiti che per l'indole speciale dei dati, che, anco ammessi e accertati, si riconoscono inefficaci e inetti allo scopo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 31 marzo 1879; Cojaniz, Com. di Tarcento, Nait e Cossio; *Temi Ven.* 1879, 205).

573. La domanda di perizia a futura memoria, proposta come oggetto principale del giudizio, non è ammissibile se non è accompagnata dalla regolare proposta dell'azione principale al cui appoggio è destinata, o quanto meno se l'azione principale non è così bene designata da rendere possibile il giudizio circa l'influenza o l'utilità della perizia che si domanda in rapporto all'azione stessa (Cod. di proc. civ., art. 51, 251) (Sentenza della Corte di Appello di Brescia 7 maggio 1885; Brignole c. Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese).

OSSERVAZIONI.

La questione è controversa tanto nella dottrina che nella giurisprudenza. Giudicarono nello stesso senso della Corte di Brescia; la Corte d'Appello di Venezia, 6 aprile 1878, Comello-Balbi-Picazzi c. Danielli (Vedasi qui sopra il numero 568) e quella di Milano, 11 giugno 1872, Saffa c. Custo (*La Legge* 1872, 588; *Bettini* 1872, 386). Giudicarono nel senso opposto: la Corte d'Appello di Casale, 22 ottobre 1879 (*Foro it.*, 1879, I, 129); quella di Genova, 13 novembre 1863 (*Bettini*, 1863, 740); quella di Modena, 27 ottobre 1863, Bensi-Galasso c. Monari-Mignani (*La Legge* 1863, 1121); e quella di Torino, 1 luglio 1870, Viganò c. Bertero (*Bettini*, 1870, 493) e 2 settembre 1872, Guastalla c. Pila (*Giurisprudenza* di Torino, 1872, 638).

Fra gli scrittori si sono pronunziati per la inammissibilità della detta perizia, l'avv. MAZZONI (*Gazzetta legale*, 1881, 353) e per l'ammissibilità il MATTI-ROLO, *Trattato di Diritto giudiziario*, 3^a edizione, II, 796; il BOLAFFIO (*Gazzetta legale*, 1882, 289); lo SCOTTI (*La Legge*, 1885, I, 69).

Crediamo utile, in fine, di riportare le massime della sentenza 15 aprile 1885 della stessa Corte di Brescia, richiamate dall'Estensore, e pubblicata nel *Monitore dei Tribunali* di Milano, 1885, 571.

« Ordinatasi con sentenza la costruzione o la rimozione di determinate opere, è procedibile la domanda di perizia proposta *ex capite*, come unico oggetto del giudizio, all'uopo di far precisare dai periti nei particolari loro le opere necessarie a dare esecuzione alla sentenza.

« Nell'Autorità giudiziaria, che ha pronunziato la sentenza di merito, e che deve ammettere la perizia, continua la competenza anche pei successivi incompetenti, di cui è parola agli articoli 255 e 268 del Codice di procedura civile.

« La perizia assunta nella ipotesi di cui sopra avrebbe piena efficacia nella causa che eventualmente sorgesse fra le parti sulla esecuzione della sentenza, salvo sempre al magistrato di approfittare della facoltà accordatagli coll'art. 269 del Codice di procedura civile, ordinando al perito di dare gli schiarimenti ritenuti opportuni. »

574. È ammissibile una perizia a futura memoria che tende a stabilire un fatto transeunte su cui principalmente l'attore fonda la sua azione; la sentenza che l'ammette è di sua natura provvisoriamente esecutiva (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 22 ottobre 1879; Tagliacarne c. Plezza; *Foro* I, 1129).

575. La perizia non può essere un mezzo di prova a futura memoria, e quindi deve stare in rapporto con una domanda principale, su cui, non al perito, ma all'Autorità giudiziaria spetta di pronunciare (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 22 giugno 1880; Buzi c. Prefetto di Udine; *Temi Ven.* 1880, p. 368; *Mon. Giud.* di Venezia 1880, p. 427).

576. È principio generalmente accolto che la difficoltà che una prova possa riuscire ad essere somministrata non è motivo legale per escluderla.

Conseguentemente è ammissibile una perizia tendente a stabilire il valore di immobili in epoche piuttosto lontane (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 30 dicembre 1880; Tomasi c. Tomasi; *Temi Ven.* 1881, 129; *Bett.* 1881, 193).

577. Per l'ammissione di una perizia portata in giudizio come domanda principale, senza che siano già completati gli estremi dell'azione, e non siasi ancora spiegata la conclusione definitiva, è necessario che già abbastanza chiaramente dall'atto di citazione risulti quale sia l'azione che intendesi far valere, e che tale azione non lasci luogo a dubbio sulla competenza della autorità giudiziaria adita (Sentenza del Tribunale di Torino 15 aprile 1882; Borella c. Possio; *Giur. Tor.* 1882, 325).

578. Se la lite riguarda il *quantum* del prezzo di una locazione inteso fra le parti, per stabilirlo non è ammissibile una perizia tendente a far conoscere il valore locativo di quei fondi in comune commercio (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 19 dicembre 1882; Oneto c. Alfonso; *Giur. Casale* 1883, 48).

579. Una perizia assunta allo scopo di accertare il carattere di fatto di un dato provvedimento amministrativo può sempre assumersi a termine della legge attuale, senza riguardo alla legge probatoria vigente in proposito allorquando quel provvedimento è stato ordinato¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 ottobre 1883; Ministeri della Guerra e dei Lavori pubblici c. Società della ferrovia Mantova-Modena; *Foro*, 1884, I, 476).

580. Promossa dal creditore la vendita di beni immobili in base al sessantuplo del tributo diretto verso lo Stato, il Tribunale

¹ Nel *Monitore dei Tribunali* di Milano, nella *Giurisprudenza* di Torino e negli *Annali* di Firenze, questa sentenza è riassunta così:

Secondo la legge attuale la perizia può ammettersi anche d'ufficio (*M. Trib. Mil.*, 1883, 1095; *Giur. Tor.*, 1883, 1122; *Annali*, 1883, 507).

non può ordinare una perizia per stabilire il giusto valore dei beni, nemmeno quando si tratti di fondi bonificati che continuano a pagare imposte lievissime (Cod. di proc. civ., art. 663; L. sul cred. fond. 22 febbraio 1885, art. 23, lett. C).

Chiesto però dall'Istituto di credito fondiario procedente che l'incanto sia aperto sul sessantuplo, od anche, ove lo si creda opportuno, sopra un prezzo superiore, in consonanza con l'articolo 23 della legge 22 febbraio 1885, il Tribunale può aprire l'incanto sopra un valore stabilito in relazione col mutuo consentito (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 16 febbraio 1889; Credito fondiario della Banca Nazionale c. Ferruglio e ditta Kelin; *Foro it.* 1889, p. I, pag. 760).

OSSERVAZIONI.

Questa opinione prevale largamente. Sono infatti ad essa favorevoli la Cassazione di Torino, e, dopo alcune oscillazioni, anche le Cassazioni di Napoli e di Palermo.

Fra le Corti di Appello sono favorevoli quelle di Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Venezia; e contrarie quelle di Cagliari, Catanzaro, Lucca, Macerata e Messina.

Per ciascuna di queste autorità citeremo le decisioni più recenti.

In senso conforme alla sentenza sopra riassunta: Cass. Napoli, 27 agosto 1881 (*Foro it.*, 1881, I, 1060); Cass. Palermo, 30 settembre 1886 (*id.*, 1887, I, 754); Cass. Torino, 25 novembre 1880 (*id.*, 1881, I, 236); App. Brescia, 13 dicembre 1886 (*id.*, 1887, I, 320); App. Catania, 19 ottobre 1885 (*id.*, Rep. 1885, voce *Esecuz. imm.*, n. 83); App. Firenze, 20 ottobre 1885 (*id.*, Rep. 1886, stessa voce, n. 103); Appello Genova, 25 marzo 1882 (*id.*, Rep. 1882, detta voce, n. 96); App. Milano, 5 ottobre 1885 (*id.*, Rep. 1886, detta voce, n. 101); App. Napoli, 8 luglio 1876 (*id.*, Rep. 1876, detta voce, n. 22); App. Palermo, 21 dicembre 1877 (*id.*, Rep. 1879, detta voce, n. 20); App. Venezia, 26 aprile 1887 (*id.*, 1887, I, 972).

In senso contrario: Cass. Napoli, 5 agosto 1873 (*Gazz. Trib.*, Napoli, XXVI, 81); Cass. Palermo, 20 novembre 1880 (*Foro it.*, Rep. 81, voce *Esecuz. imm.*, n. 72); App. Cagliari, 27 settembre 1887 (*id.*, 1887, I, 1201); App. Catanzaro, 12 settembre 1874 (*Gior. Trib.*, Milano, anno III, n. 135); App. Lucca, 15 maggio 1875 (*Annali*, 1875, 497); App. Macerata, 30 agosto 1866 (*id.*, 1866, 664); App. Messina, 25 giugno 1884 (*Foro it.*, 1884, I, 592).

Gli autori sono tutti favorevoli. Vedi infatti: CUZZERI, *Cod. proc. civ.*, all'art. 663; GARGIULO, *Proc. civ.*, all'art. 663; MATTEI, *Cod. proc. civ.*, sullo stesso articolo; MATTIROLO, *Diritto giudiz.*, VI, n. 90; PASCUCCI, *Esecuz. immob.*, p. 102; RICCI, *Proc. civ.*, III, n. 158; SAREDO, *Istituz. di proc. civ.*, n. 996; CABERLOTTO, *Sull'art. 663 del Cod. di proc. civ.* (*Monit. Trib.*, Milano, 1882, 313); DEMURTAS ZICHINA, *Della spropriazione contro il debitore*, vol. II, p. 51; PATERI, *Della esecuzione forzata immobiliare*, p. 132; MORTARA, *Man. di proc. civ.*

581. È inammissibile la perizia tecnica, quando è assodata la causa di un incendio da prova testimoniale e perizia giudiziale e da altri atti; e tali prove non possono essere paralizzate da perizia tecnica sovra posizioni da verificarsi, che non impugnano elementi di fatti posti a base del giudizio peritico giudiziale, o se non sia provato, che sieno occorsi errori di calcolo od altri manifesti sbagli materiali (*La Legge* 1875, I, 674, C. C. di Firenze, 31 maggio 1875; Libelli-Marsily c. De-Martino).

582. Quando si tratti di domande dirette ad avere soltanto una dichiarazione di credito da farsi valere in una futura liquidazione generale, non si può chiedere una perizia anticipata, ma questa deve essere sincrona e correlativa a quella liquidazione (*La Legge* 1876, I, 369, C. C. di Roma, 8 marzo 1876; Ferrè c. Ministero dei Lavori pubblici).

583. Una volta ammessa la competenza del giudice inferiore, il tribunale a questo stato della causa non può ordinare di suo arbitrio un mezzo di prova come la perizia (*La Legge* 1875, I, 824, C. C. di Firenze, 7 giugno 1875; Pezzia c. Togni).

584. È principio fondamentale che il giudizio dei periti non lega quello del magistrato.

Perciò ammessa dai giudici di primo grado una perizia circa a molti quesiti proposti da una delle parti, l'altra a torto porta appello contro la sentenza sostenendo che alcuni quesiti versino sopra materia il cui apprezzamento entra nella esclusiva competenza del magistrato, senza alcun sussidio dei periti.

Nella discussione del merito della causa dinanzi al Tribunale potrà essere chiarito se può essere attendibile, o debba piuttosto rigettarsi, il giudizio peritale siccome esorbitante, e la sentenza intervenuta, ove non sia giusta, potrà essere riformata dalla Corte (Sentenza della Corte d'Appello d'Ancona 14 giugno 1880; Ferrovie Meridionali c. Impresa Ferroni-Cravara; *Monitore dei Tribunali* di Milano 1880, p. 570; Bettini 1880, p. 727; *La Legge* 1880, I, p. 831).

585. L'atterramento di piante e taglio di siepi ordinato dall'autorità militare sui fondi affittati e compresi nella zona fertilizzia, non espone il fittabile di essi beni all'obbligo di ripristino, non convenuto, o ad indennizzo. Sono ammesse prove testimoniali e di perizia a stabilire simili fatti (*La Legge* 438, I)

586. È legittimo il patto col quale nel contratto di locazione di fondi rustici, il conduttore emette le più effrenate rinun-

zie a qualsiasi compenso e diminuzione di corrisposta pei danni che si verificchino nei fondi stessi per caso fortuito anco superiore a memoria d'uomo, anzi questo patto consuona coi regolamenti sugli affitti delle opere pie.

Di fronte a tale patto, e trattandosi di fondi rustici a molteplici coltivazioni, i danni cagionati alle viti dal gelo dell'inverno 1879-80 e anche la loro perdita totale o parziale non costituiscono perdita di sostanza della cosa locata, ma di uno solo dei fruttati di cui la medesima è capace; quindi non è ammissibile perizia diretta a constatare tali danni e deve rigettarsi l'azione promossa dal conduttore per ottenere compenso o diminuzione di fitto (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 23 giugno 1881; Amministrazione dell'Istituto Trisi di Lugo c. Galletti e Baldi; *R. Giur. Bol.* 1881, 194).

587. È valida la perizia eseguita durante il termine per appellare (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 20 marzo 1876; *Foro I*, 579).

b) *Vizii di nullità in generale; inattendibilità e impugnazione.*

SOMMARIO.

588. Perito che si associa nell'opera una terza persona.
589. Perizia diretta a rilevare se il fatto constatato da una sentenza passata in giudicato fosse tale da potere in fatto causare un danno.
- 590 e 649. Sentenza che nomina due periti, anzichè uno o tre: impugnativa.
591. Perizia che non contiene un accertamento esatto del fatto.
592. Perizia giudiziale: ragioni che valgono ad infirmarla.
593. Vizii di nullità: interesse ad opporli.
594. Perizia eseguita senza l'accordo del debitore espropriato.
595. Mancanza di avviso alla controparte del giorno fissato dal perito per accedere sopra luogo.
596. Perizia che ha tenuto conto di rilievi fatti in una ispezione dei luoghi eseguita senza il contraddittorio delle parti: perizia giudiziale corredata da tipo dimostrativo della località.
597. Ammissione preventiva di perizia per quando sia provata coi testimoni la identità della merce: sentenza definitiva che dichiara provata la identità; rimane sanato il vizio della perizia eseguita prima che fosse pronunziato sulla identità.
598. Domanda per nomina di perito per conoscere se il lavoro eseguito dall'artefice corrisponda o no all'avuta commissione: inattendibilità.
599. Perizia seguita privatamente d'incarico di una sola delle parti: inattendibilità.
600. Sentenza che deduce da una perizia stragiudiziale il convincimento della esistenza del danno.

601. Perizia giudiziale: impugnativa per quanto riguarda i fatti affermati dal perito.
602. Non può impugnarsi una sentenza perchè esclude una perizia compilata fuori di giudizio.
603. Ordinanza di nomina di un perito per verifica di scrittura: non impugnabilità sotto pretesto che il perito non sia calligrafo.

588. Non può dirsi nulla una perizia per ciò che il perito associò a sè nell'adempimento del suo incarico l'opera di una terza persona (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 maggio 1877; Banca Nazionale c. Santini; *La Legge* 1877, II, 439).

589. Se una sentenza passata ormai in giudicato abbia ritenuto per costante e provato il fatto, in base al quale si chiede il risarcimento di un danno, ed abbia nominato un perito al solo effetto di determinare la cifra del danno stesso, eccede i limiti del mandato, viola la cosa giudicata, ed è conseguentemente nulla la perizia ove siasi diretta a rilevare anzitutto, se il fatto constatato dalla sentenza fosse tale da potere infatti causare un danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 maggio 1879; Ditta Torello-Picchetto c. Gallo; *G. Trib. Mil.* 1879, 627).

590. La sentenza che nomina due periti, anzichè uno o tre, non è nulla, perchè può avvenire che i due periti nel silenzio delle parti, riescano d'accordo nei loro giudizi od in tal caso la perizia eseguita sarebbe valida e potrebbe servire come mezzo di prova per pronunciare la sentenza di merito.

Ma è bensì la sentenza irregolare e difettosa e potrebbe riuscire inefficace quando i due periti nominati venissero ad un diverso o contrario giudizio; e ciò basta perchè le parti abbiano diritto ad impugnarla e perchè la sentenza debba essere riformata (Sentenza del Tribunale di Modena 3 febbraio 1881; *Namias c. Menafoglio*; *R. Leg.* 1881, 78).

591. È nulla la perizia la quale non contenga un accertamento esatto del fatto, o non esprima in modo specifico i motivi sui quali il giudizio peritale si fonda (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 21 gennaio 1882; *Ricci c. Rivanegra*; *Eco Gen.* 1882, I, 220).

592. Ad infirmare una perizia giudiziale non vale la contraria dichiarazione di altri periti privati, ma si richiede la contestazione di errori di fatto od omissioni sostanziali (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 28 luglio 1882; *Asilo di Romentino c. Sorelle Gellizia*; *M. Trib. Milano* 1883, 370).

593. Manca l'interesse e quindi la veste ad opporre i vizi degli atti preliminari ad una prova (nella specie, una perizia), se per effetto dei medesimi non risulti colpita di nullità la stessa prova (Cod. di proc. civ., art. 36).

Una perizia non può dirsi nulla, perchè fra più consorti in lite uno non sia stato chiamato ad assistere al giuramento del perito, o perchè non sia ad altri dei medesimi stata notificata l'ordinanza che stabiliva il giorno e il luogo in cui avrebbero avuto principio le operazioni peritali, o infine perchè taluno di tali consorti in lite non sia stato sentito sulla istanza di proroga del termine assegnato a presentare la relazione, qualora a tutti cotesti incumbenti altri loro consorti, aventi il medesimo interesse nella difesa della causa, abbiano regolarmente partecipato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 26 agosto 1884; Berzacola c. Pasquin).

594. È nulla una perizia ordinata dal magistrato, quando questa è stata eseguita senza l'accordo del debitore espropriato (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 15 marzo 1877; Sollazzo c. Zattera; *Gazz. Proc.* XII, 149).

595. Non è nulla una perizia qualora non siasi dato avviso alla controparte del giorno fissato dal perito per accedere sopra luogo, quando fu alla prestazione del giuramento innanzi al giudice delegato, dietro citazione regolarmente notificata, e quando in chi oppone la detta nullità vi è un fatto contrario al diritto di dedurla (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 22 luglio 1884; Martano c. Renna; *R. Giur.* Trani 1884, 839).

596. Non è nulla la perizia per ciò che i periti abbiano tenuto conto di rilievi fatti in una ispezione dei luoghi eseguita senza il contraddittorio delle parti, se l'esattezza di quei rilievi non fu contestata, e d'altra parte, essendo i periti indi decaduti per non aver presentato la relazione nel termine prefisso, furono d'accordo delle parti di nuovo nominati, con la facoltà espressa di valersi senza distinzione di tutte le operazioni e rilievi anteriormente fatti (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 12 marzo 1883; Serazzi c. Conelli; *Giur.* Torino 1883, 539).

— Una perizia giudiziale corredata da tipo dimostrativo della località senza consenso delle parti non è nulla (*La Legge*, 1875, I, 674, Corte di Cassazione di Firenze, 31 maggio 1875; Libelli-Masily c. De-Martino).

597. Ammessa una perizia ora per quando sia provata coi

testimoni la identità di una merce, se la sentenza definitiva di merito dichiara provata la identità, rimane sanato il vizio della perizia eseguita prima che fosse pronunciato sulla identità.

Delegata da un Tribunale nazionale ad un Tribunale estero l'esecuzione di una perizia, questa viene eseguita regolarmente nelle forme e nei modi voluti dalla legge del luogo in cui si eseguisce (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 22 maggio 1882; Pivato c. Parich; *Temi Ven.* 1882, 332; *La Legge* 1882, II, 188).

598. È inattendibile la domanda per nomina di perito per conoscere se il lavoro eseguito dall'artefice corrisponda o no all'avuta commissione, ed in conseguenza sia o no il committente prosciolto dal contratto, essendo tale giudizio deferito all'apprezzamento del magistrato del merito, che in mancanza di scrittura può far ricorso agli interrogatorii ed alla prova testimoniale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 gennaio 1877; Ditta Levera c. Silvestri; *La Legge* 1878, I, 100; *Gazz. Leg.* 1878, 62).

599. È inattendibile e non ha carattere probatorio in giudizio una perizia seguita privatamente d'incarico di una sola delle parti, senza contraddittorio, senza giuramento del perito, e senza gli altri requisiti dalla legge prescritti per le perizie (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 luglio 1883; Società Caramica di Vicenza c. Rosa; *Giur. Torino* 1883, 895).

600. La sentenza, che deduce da una perizia stragiudiziale il convincimento della esistenza del danno, non viola il sistema probatorio, qualora la detta perizia non sia stata impugnata ed appaia attendibile anche per altre circostanze di fatto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 aprile 1883; Di Giampietro c. Rosati; *Temi Rom.* 1883, 209; *La Legge* 1883, II, 75; *G. Pret.* 1883, 76).

601. Può impugnarsi senz'obbligo di iscrizione in falso una perizia giudiziale per quanto riguarda i fatti affermati dal perito, ma non concordati alla presenza delle parti (Sentenza della Corte di Cass. di Palermo 16 agosto 1879; Comune di Adernò c. Milone e Sciacca; *Foro I*, 1321; *Gazz. Leg.* 1879, 333; *Annali* 1879, 621; *La Legge* 1880, I, 131).

602. Non può impugnarsi una sentenza perchè esclude una perizia compilata fuori di giudizio e sulla cui ammissibilità nasce controversia tra le parti; tanto più che l'avviso dei periti non vincola mai l'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassa-

zione di Torino 11 luglio 1882; Pagliano c. Amministrazione dello Stato; *Cass.* Torino 1882, II, 135).

603. Non è necessaria la qualità di calligrafo nel perito chiamato alla verifica della firma di un atto: un causidico è persona atta a questo ufficio.

L'ordinanza di nomina di un perito per procedere alla verifica dell'estrinseco di una scrittura, emanata in contraddittorio e senza opposizioni delle parti, non può più essere impugnata sotto pretesto che detto perito non fosse calligrafo (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 16 agosto 1878; Dematteis c. Schellino; *Giur.* Torino 1878, 584; *Gazz. Leg.* 1878, 293).

§ 2. FACOLTÀ ED OBBLIGHI DEL MAGISTRATO.

SOMMARIO.

- 604 e 625. Magistrato come perito periziere.
605. Circostrizione di lite per disputata proprietà di un fondo alla verificazione dei limiti; domanda di perizia; giudizio secondo i risultamenti della perizia.
606. Perizia stragiudiziale in previsione di lite: non può il giudice avervi riguardo.
- 607 a 610. Perizia: mezzo probatorio che non vincola il magistrato; giudizio *Finium regundorum*; materia puramente tecnica; eccezione.
611. Il giudice ben fa propria l'opinione dei periti, sebbene in oggetto estraneo al loro mandato.
- 612 e 613. Il giudice del merito può ordinare una prova per periti e dedurne tutte le conseguenze e le ragioni di fatto e di diritto.
- 614 e 624. Però nessuna legge prescrive al giudice di ricorrere a perizia per convincersi di un fatto di cui egli possa altrimenti convincersi.
615. Constatazione peritale dell'esistenza di danno: il giudice può tuttavia escluderla e negare il risarcimento.
616. Avviso di periti nautici: non vincola i magistrati del merito sulla valutazione degli estremi della forza maggiore.
- 617 e 618. Il giudice, quantunque non vincolato dalla perizia, può aderirvi in conformità della sua convinzione, come per allontanarsene, *specialmente in materia tecnica*, ci vogliono gravissimi motivi.
- 619 e 620. Il giudice deve stabilire ai periti i criterii direttivi dei loro giudizi; ma non prescrivere i mezzi per procedere alle loro operazioni.
621. Perizia d'ufficio per verificare le circostanze di località.
622. Nessuna legge prescrive al giudice di ricorrere a perizia, anche in materia tecnica.
623. Sentenza che commette la esecuzione di opere a periti.
- 624 e 614. Il giudice non è obbligato ad ordinare la perizia, quando riconosca di avere elementi per giudicare.
- 625 e 604. Giudice qual perito dei periti: ciò non deve intendersi nel senso di surrogare il magistrato al perito tecnico, ma in quello di giudicare della verità del suo parere.

626. Facoltà di chiedere schiarimenti orali ai periti, come di ordinare una nuova perizia.
627. Questioni di merito: non devono deferirsi ai periti, ai quali solo può deferirsi il parere tecnico sopra le questioni di fatto; facoltà nel magistrato superiore di proporre un tema differente ai periti.
628. Perizia eseguita in un giudizio diverso quale documento legalmente acquisito al processo.
629. Giudizio che esprime la prevalenza delle valutazioni di una perizia su quelle delle allegazioni di una parte.
630. Il magistrato che senza riserva adotta il parere dei periti, dà segno che lo approva.
631. Locazione di zolfare: necessità di accertare con perizia l'inadempimento di talune obbligazioni principali, in caso di domanda di risoluzione del contratto.
632. Giudice del merito che, esaminando una perizia, non risponde a tutte le difese ed obbiezioni dedotte contro di essa.

604. Il magistrato, come perito periziere, può ritenere giusta la somma chiesta dall'attore come corrispettivo di una prestazione qualsiasi, anche senza ricorrere al parere di un perito (Sentenza del Trib. di Salerno 25 maggio 1883; Berardini-Fienga c. Biaggio; *Gazz. Proc.* XVIII, 251).

605. Circoscritta la lite per disputata proprietà di un fondo sul punto se sia compreso in dati limiti, con adesione alla domanda di perizia diretta ad accertare tale fatto, il magistrato giudica rettamente secondo i risultamenti della disposta perizia a senso della contestazione della lite, e non merita censura (*La Legge* 1876, I, 850, Corte di Cassazione di Roma, 15 maggio 1876; Comune di Oschieri c. Pasella).

606. Il giudice non può aver riguardo ad una perizia assunta stragiudizialmente in previsione della lite (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 22 luglio 1876; *Eco Trib. Ven.* 1876, 533).

607. La perizia è un mezzo probatorio, che non vincola il magistrato, a cui solo compete di dirimere col proprio giudizio le controversie (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 25 febbraio 1876; Governo nazionale c. Bissari; *Temi Ven.* 1876, 98; *La Legge* 1876, I, 302).

608. Il principio che l'avviso dei periti non vincola il giudice si applica anche nei giudizi *finium regundorum*, e ciò anche secondo il diritto romano (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 marzo 1878; Antonietti c. Antonietti; *G. Trib. Milano* 1878, 417; *Giur. Torino* 1878, 297).

609. Benchè l'avviso dei periti non vincoli l'autorità giudiziaria, tuttavia se si tratti di materia puramente tecnica non è prudente che essa se ne diparta.

Tanto più se anche la comune esperienza corrobori in massima l'avviso stesso (Sentenza della Corte di Appello di Milano 17 dicembre 1877; Adami c. Ministero della guerra; *M. Trib. Mil.* 1878, 961; *Gazz. Leg.* 1878, 296).

610. Sebbene il giudice possa prendere dalle perizie ciò che gli pare buono, e rigettare ciò che gli pare cattivo, non può sostituirsi ai periti nelle questioni tecniche.

Una perizia fatta in esecuzione di una sentenza cassata non ha alcun valore giuridico e quindi non può servire come fonte di prova (Sentenza della Corte di Appello di Perugia 18 gennaio 1882; Amministrazione della guerra c. Della Valle; *Annali* 1882, 139).

611. Non è vietato al giudice di far propria l'opinione dei periti, sebbene in oggetto estraneo al loro mandato quando dà ragioni sufficienti della sua sentenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 aprile 1878; Rangoni c. Calcagno; *La Legge* 1878, I, 530; *G. Trib. Mil.* 1878, 1017).

612. È rimesso al giudice del merito l'ordinare una prova per periti, salvo il caso in cui la legge la prescriva (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 febbraio 1878; Valentini c. Valentini; *La Legge* 1878, I, 435).

613. Nell'apprezzamento di una prova peritale possono i giudici del merito dedurre tutte le conseguenze e le ragioni di fatto e di diritto che possono condurre all'accoglimento della domanda o della difesa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 26 marzo 1879; Comune di Calcare c. Rignano; *La Legge*, 1879, I, 403).

614. Nessuna legge prescrive al giudice di ricorrere, per convincersi del valore di un oggetto, alla perizia, quando egli sia altrimenti convinto del valore medesimo (Parere del Consiglio di Stato 14 febbraio 1879; Giletto c. fallimento ditta Sotto-Casa e C.; *G. Trib. Mil.* 1879, 375).

615. Quantunque il perito abbia constatato la esistenza del danno lamentato, può tuttavia il giudice escluderla e negare il chiesto risarcimento.

In ogni caso sarebbe questo un giudizio di fatto indiscutibile in cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 marzo 1881; Aimonetti c. Molinatti; *Giur.* Torino 1881, 423).

616. L'avviso dei periti nautici non vincola i magistrati del merito sulla valutazione degli estremi giuridici della forza maggiore, poichè i tribunali sono pienamente liberi negli apprezzamenti dei pareri tecnici (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 16 dicembre 1880; Capitano Dade c. Società d'assicurazioni la Svizzera e l'Italia; *Foro*, 1881, I, 233).

617. Il principio che la perizia non vincola il giudice, non impedisce che questi, accogliendone i ragionamenti, vi aderisca in conformità alla sua convinzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 dicembre 1881; Demichelis c. Cavallotto; *Giur. Tor.* 1882, 171).

618. Per quanto sia giusto il principio che l'avviso dei periti non vincola il giudice del merito, è pure evidente come, per dipartirsi da codesto avviso specialmente in materia tecnica, debbono concorrere motivi gravissimi che valgano a convincere il giudice stesso che quell'avviso fu l'effetto d'errore.

Quando una sentenza accoglie le conclusioni dei periti e fa suoi i loro ragionamenti, nei quali erasi tenuto conto delle osservazioni delle parti, non è d'uopo che nella sentenza stessa si richiamino ad una ad una le deduzioni od eccezioni delle parti in causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 luglio 1882; Ditta Lanzoni c. Ditta G. E. Gaddum e C.; *Cass. Tor.* 1882, II, 561).

619. Il giudice deve stabilire ai periti i criterii direttivi dei loro giudizi, quando le parti disputarono sui medesimi e non trovaronsi d'accordo (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia 18 gennaio 1882; Amministrazione della guerra c. Della Valle; *Annali*, 1882, 139).

620. Il giudice deve bensì enunciare l'oggetto della perizia, ma non prescrivere ai periti i mezzi coi quali procedere alle loro operazioni (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 28 dicembre 1882; Valensise c. Loffredo; *Foro* I, 1264).

621. Può il giudice in supplemento od anche in surrogazione dei mezzi proposti dalle parti, ordinare d'ufficio una perizia per verificare le circostanze di località che ravvisa opportune, in ispecie per riconoscere se l'opera per cui mezzo si effettuò la presa d'acqua sia visibile e permanente, come è richiesto, affinchè il diritto di presa si possa acquistare per prescrizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 aprile 1882; Bramard c. Ricci; *Giur. Tor.* 1882, 421; *G. Pret.*, 1882, 280; *Cass. Tor.* 1882, I, 288).

622. Nessun testo di legge impone al giudice di ricorrere, anche in materia tecnica, al giudizio dei periti, ma è lasciato interamente al medesimo il decidere sulla convenienza o no di chiamare il giudizio dei periti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1882; Lupi c. Salvo e Donnead; *Cass. Tor.* 1882, II, 714; *Giur. Tor.* 1883, 248).

623. La sentenza che pone a carico di una parte l'esecuzione delle opere che potranno occorrere ad un dato scopo, commettendone l'esecuzione a periti, non può intendersi nel senso che con essa il giudice abdichi al proprio ufficio per affidarlo ai periti, rendendo *a priori* obbligatorie le opere tutte che i periti stanno per determinare.

Bensì con tale decisione non resta escluso il contraddittorio della parte, nè il suo diritto di reclamare e discutere sulle opere a determinarsi per raggiungere lo scopo prefissato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 aprile 1883; Plezza-Maletta c. Biscaldi; *Giur. Tor.* 1883, 619).

624. Il giudice, come non è vincolato dal parere dei periti, così non è neppure obbligato ad ordinare la perizia ogni volta che venga domandata, quando riconosca di avere elementi sufficienti per giudicare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 aprile 1883; Perazzi c. Torazzo; *Giur. Tor.* 1873, 586).

625. Sebbene dicasi che il giudice è il perito dei periti, ciò deve intendersi non mai nel senso di surrogare il magistrato al perito tecnico dell'esame, sebbene in quello di giudicare sulla verità del parere e sulle controversie dei diversi pareri dai periti emessi (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 4 dicembre 1883; Isersich c. Granata; *Foro Cat.* 1884, 19).

626. L'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunciare secondo la propria convinzione, ed ha la facoltà di chiedere schiarimenti orali ai periti, non che di ordinare una nuova perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 7 giugno 1884; Finanze c. Gray; *Temi Rom.*, 1884, 708).

627. Non è lecito deferire ai periti la decisione delle questioni di merito che esclusivamente dipendono dai principii del diritto. Ma soltanto può chiedersi ad essi il parere sopra questioni di fatto, in quanto dipendono da cognizioni tecniche.

È in facoltà del magistrato superiore determinare il compito dei periti, e proporre loro un tema diverso da quello assegnato dai primi giudici, tutte le volte che questo è riconosciuto erroneo

e sbagliato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 luglio 1883; Moore Morellet c. Ditta Barff; *Annali*, 1884, 133).

628. Una perizia, benchè eseguita in un giudizio diverso, se fu regolarmente prodotta e discussa dalle parti contendenti, diviene un documento legalmente acquisito al processo; e quindi non è interdetto al giudice di prenderla in esame e con un giudizio complesso su tutti gli elementi della causa, trarne quelle induzioni, che, nell'incensurabile suo convincimento, gli sembrano più vere e più giuste (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 20 novembre 1884; Paoli c. Ditte Grunewald e Thachis-Levi; *Temi Ven.* 1884, 619; *Annali*, 1884, 494; *G. Pret.*, 1885, 54; *La Legge*, 1885, I, 81).

629. Il giudizio che esprime la prevalenza delle valutazioni e dei calcoli di una perizia su quelli delle allegazioni d'una parte, quando pure non fosse retto non costituisce errore di fatto e non diviene revocabile per tal causa.

Così il giudice che risolve questioni di fatto esprimendo di adottare degli elementi e dei dati portati da una perizia, perchè li ritiene temprati ed equi fra le opposte pretese delle parti toccanti all' indefinito, non viene con ciò nè a negare un fatto *positivamente stabilito*, nè ad ammetterne alcuno *incontrastabilmente escluso* dagli atti, e non è quindi suscettivo di revocazione neppure per tal motivo (*La Legge*, 88, V, Cons. di Stato, 3 marzo 1865; Talachini e Denicola c. Amministrazione dei lavori pubblici).

630. Non è invalido il patto che conferisce ad uno dei contraenti la facoltà di nominare un pubblico perito, che stimi i danni incontrati da un inquilino in causa di restauri necessari alla casa affittata.

Non è neppure invalido il patto, per cui non si ammettono eccezioni al pagamento delle pigioni nelle stabilite scadenze, ma devono farsi valere in separato giudizio, dopo eseguito il pagamento.

Il magistrato non è tenuto a stare al giudizio dei periti; ma quando senza riserva lo adotta, si ha un segno manifesto della sua approvazione (*La Legge*, 1881, II, 582, C. C. di Roma, 17 dicembre 1880; Cerimboli c. Coffarelli).

631. In materia di locazione di zolfare, non si può *a priori* stabilire un termine al gabellato, o dire risolta la gabellazione per condizione tacita, se prima non si accerti con perizia se lo inadempimento di talune obbligazioni principali abbia per causa la negligenza dell' obbligato, od ostacoli imprevisi.

La conduzione di una zolfara involve un'impresa essenzialmente aleatoria, esposta, com'è, a future contingenze, o accidentalità, che non è dato nè di prevedere, nè di evitare. È quindi con tali criterii che il magistrato deve, in caso di domanda di risoluzione del contratto, fissare le norme ai periti (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 10 agosto 1883; Fallita Trabonella c. Scalia; *Circ. Giur.*, 1883, 356; *La Legge*, 1884, I, 491).

632. Non manca al debito della discussione il giudice del merito che, esaminando una perizia, esprime il principio direttivo del suo giudizio, ma non risponde a tutte le difese ed obbiezioni contro la perizia dedotte (*La Legge*, 1877, I, 175, C. C. di Napoli, 7 novembre 1876; Galdini c. Correale).

§ 3. NOMINA, RICUSAZIONE ED ASTENSIONE DEI PERITI;
SURROGAZIONE.

a) *Nomina.*

SOMMARIO.

- 633 e 634. Cancelliere: non può essere nominato perito contabile, nè può essere perito in causa.
635. Pel disaccordo nella nomina basta un'opposizione qualunque.
636. Se esiste disaccordo per la nomina, le parti debbono essere rimesse al Tribunale.
- 637 a 640. Nomina d'ufficio: quando può farsi.
- 641 a 645. Sentenza che ammette una perizia: enunciazione dell'oggetto della perizia; nomina degli arbitri, ecc.
646. Sentenze che, in mancanza di accordo fra le parti, nomina il perito: non è ammesso reclamo.
- 647 e 659. Persona che ha emesso parere conforme all' assunto di una delle parti: non può essere nominata perito.
648. Patto stipulato dal locatore di poter nominare esso il perito per la consegna e riconsegna del fondo locato e pel bilancio, ecc.
- 649 e 590. Numero dei periti.

633. Il Cancelliere non può essere nominato perito contabile nella revisione giudiziale di un conto (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 31 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 317).

634. Il Cancelliere non può essere perito in causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 aprile 1876; *Foro* II, 406).

635. Affinchè esista disaccordo nella nomina dei periti basta una opposizione qualunque (Sentenza della Corte di Appello di Casale 20 agosto 1877; Biscaldi c. Plezza; *Giur. Tor.* 1877, 579).

636. Quando non vi sia accordo sulla scelta dei periti, la nomina non può esser fatta dal presidente d'ufficio, ma le parti devono essere rimesse avanti il Tribunale per la risoluzione dell'incidente (Sentenza del Tribunale di Cagliari 20 dicembre 1876; Teudas c. Levaggi; *Casaregis*, 1877, 207).

637. Le parti litiganti non possono essere dal giudice private delle facultà loro accordate dagli art. 253, 254 e 260 del Codice di procedura civile, colla nomina immediata d'ufficio del perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 giugno 1878; Delgrosso c. Consorzio di Tregnago; *G. Trib. Mil.* 1878, 685; *Giur. Tor.* 1878, 465; *M. Trib. Mil.* 1878, 535; *G. Pret.*, 1878, 114; *Bett.*, 1878, 1017).

638. Altro è l'obiezione di un perito per la quale le parti non sono d'accordo sulla nomina di esso e per cui spetta al giudice di nominarlo, altro è la ricusazione del perito stesso.

La ricusazione può farsi valere dopo la nomina fatta d'ufficio dinanzi al giudice che ad essa ha proceduto.

Quindi non si può impugnare in appello coll'azione di ricusazione la sentenza che nomina d'ufficio il perito (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 6 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 388).

639. Il diritto di nomina dei periti risiede nella volontà delle parti contendenti, per cui la volontà del giudice per la nomina *ex officio* allora solo deve esplicarsi quando sia constatato il disaccordo delle parti mercè l'esaurimento della procedura incidentale (Sentenza del Tribunale di Sassari 11 luglio 1879; Caddeo c. Fiori-Puggioni; *La Legge*, 1879, I, 671.)

640. La nomina dei periti si fa dal giudice ogni volta che le parti non vanno d'accordo, e questo si verifica anche quando una delle parti proponga i periti e l'altra si rifiuti senza proporre alcuno, qualunque ne sia la causa.

Se la parte rifiuta i periti proposti dall'altra opponendo che non si possa venire alla nomina per difetto di regolare notificazione della sentenza, e, stante questo disaccordo, il giudice nomina d'ufficio i periti, la sentenza del collegio, che, giudicando sulla detta eccezione, la respinge come insussistente, rettamente mantiene quella nomina d'ufficio senza rimettere in tempo l'opponente a deliberare in proposito, non essendosi da lui per questa eventualità fatto proposta subordinata sulla scelta dei periti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 aprile 1883; Plezza-Maletta c. Biscaldi; *Giur. Tor.* 1883, 613).

641. La sentenza che ammette una perizia, deve non solo enunciare l'oggetto, ma nominare i periti, delegare un giudice per ricevere il loro giuramento, e stabilire il termine per il deposito della perizia.

Però il Tribunale che riformando una sentenza pretoriale ammette una perizia, e, ritenendo il merito, delega l'esaurimento della prova al pretore, non commette nullità se non nomina i periti, potendo a ciò provvedere con una successiva sentenza, sebbene tale nomina contestuale all'ammissione della prova sarebbe stata più regolare e più conforme alla economia dei giudizi (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 28 novembre 1878; Lovisetto e Canella c. Zulati-Veronese; *Temi Ven.* 1879, 9; *G. Trib. Mil.* 1879, 33; *M. Giud. Ven.* 1879, 68; *Gazz. Leg.*, 1879, 54; *Bett.*, 1879, 307; *Annali*, 1879, 197).

642. La sentenza od ordinanza che ammette una perizia sulla istanza della parte può contemporaneamente nominare i periti, se le parti non si sono precedentemente accordate sulla loro nomina, senza distinguere tra il caso in cui il non avvenuto accordo delle parti su tale nomina dipenda dal non avervi esse pensato, e quello in cui si sia tra esse manifestato un vero dissenso sulle persone da scegliere (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 luglio 1883; Sabolo c. Sabolo; *Giur. Tor.* 1883, 895; *La Legge*, 1883, II, 698; *Annali*, 1883, 497).

643. Colla sentenza che ammette una perizia contestata da una delle parti, possono, salvo il diritto di ricasazione, ai termini di legge, nominarsi i periti, non ostante che le parti stesse non abbiano dato veruna deliberazione sui relativi nomi (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 22 maggio 1880, Grossi c. Bottini; *Eco di Genova*, 1880, I, 377).

644. Se le parti non si dichiarano sulla nomina del perito, essa deve farsi dalla stessa autorità giudicante che non può a ciò delegare altro giudice (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 27 novembre 1879; Rossi c. De Mori; *M. Giud. di Venezia*, 1880, 9).

645. Qualora le parti non si trovino d'accordo nella nomina dei periti, la nomina di essi è lasciata interamente al prudente arbitrio del giudice, il quale, nell'esercizio di siffatta facoltà, non ha alcun vincolo tranne che sia un vincolo scritto nella legge.

Il giudice che ammette una perizia, non è obbligato a risolvere preventivamente tutte le questioni (in ispecie dove si tratti

di questioni esclusivamente tecniche) che scaturiscano dalle diverse istruzioni delle parti: e può legittimamente riservarsi a deciderle, quando i periti avranno compiuto il loro ufficio e dato il loro avviso (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 23 dicembre 1880; Le Pennec e Monetti c. Charles; *Annali*, 1880, 463; *La Legge*, 1881, 456).

646. Contro la sentenza che, in mancanza di accordo fra le parti nomina il perito, non può elevarsi altro reclamo, che quello avente per oggetto la ricusazione di esso nelle forme, nei termini e casi dalla legge determinati.

Non possono quindi le parti ricorrere in appello dalla sentenza che nomina d'ufficio il perito, allegando che altri fosse più adatto al compito (*La Legge*, 1875, I, 266, Corte di Appello di Torino, 19 dicembre 1874; Piano e Comoglio c. Guastalla).

647. Non può essere nominato perito chi, in corso di lite, abbia emesso parere conforme all' assunto di una delle parti (Codice di proc. civ., art. 254) (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 16 febbraio 1889, Credito Fondiario della Banca Nazionale c. Ferruglio e Ditta Kelin; *Foro it.*, 1889, I, 760).

OSSERVAZIONI.

Analogamente la Corte d'Appello di Macerata colla sentenza 2 dicembre 1884, giudicava che, essendo comuni ai periti i motivi di ricusazione dei giudici, può ricusarsi quel perito che abbia, in una perizia stragiudiziale, manifestato precedentemente la propria opinione (*Foro it.*, 1885, I, p. 353).

648. È giudizio di apprezzamento quello per cui s'interpreta il patto stipulato dal locatore, di potere esso nominare il perito per la consegna e riconsegna del fondo locato e per il bilancio, come un patto stipulato dal locatore per sè e non anche per i suoi eredi ed aventi causa.

La riconsegna ed il bilancio sono due atti distinti: quella ha per iscopo l' accertamento dello stato materiale dei beni riconsegnati; questo contiene un giudizio sulla responsabilità che siasi incontrata dal conduttore.

Conseguentemente, dato che non si riconosca nel locatore il diritto di nominare esso il perito incaricato del bilancio, non si può desumere una tacita accettazione da parte del conduttore del perito per tale operazione delegato dal locatore, dal fatto di avere il conduttore non disconosciuto il perito stesso nell' operazione della riconsegna.

L'inefficacia del bilancio non autorizza per ciò solo il conduttore a pretendere la restituzione della cauzione prestata a garanzia del contratto.

Nè può ritenersi autorizzato a pretendere la restituzione per ciò che la somma data in cauzione sia infruttifera presso il locatore, e questi abbia aspettato molto tempo a proporre in giudizio la sua domanda d'indennità per deterioramenti recati al fondo locato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 ottobre 1881; Burzio c. Vigoni; *M. Trib. Mil.* 1882, 56).

649. È irregolare, ma non produce la nullità della sentenza, la nomina di due anzichè di uno o tre periti (Cod. di proc. civ., articolo 253) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 giugno 1886; Alfieri di Sostegno c. Corio e R. Ospizio generale di carità di Torino; *Monitore dei tribunali* di Milano, 1886, 29).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme si pronunziò la Corte d'Appello di Torino nella sentenza 1 dicembre 1865, Viglione c. Viglione, applicando l'art. 330 della procedura sarda, conforme all'art. 253 del codice vigente (*Giurisprudenza* di Torino, 1866, 18).

La Cassazione di Torino, respingendo il ricorso contro la sentenza 8 ottobre 1885 della Corte di Casale, così ragionava nella sentenza di sopra riassunta :

« Non è certamente lodevol cosa che i giudici si dipartano dalla esatta osservanza delle prescrizioni della legge, anche quando queste hanno carattere puramente regolamentare; perocchè ogni prescrizione ha la sua particolare ragione, preveduta e ponderata dal legislatore, e non è lecito ai magistrati sostituire il criterio proprio a quello del legislatore. E la disposizione dell'art. 253 del Cod. di proc. civ., secondo cui la perizia è fatta da uno o tre periti, ha evidentemente la sua ragione di essere nella convenienza di dar modo ai periti, quando siano più, e per avventura non siano concordi, di emettere un avviso concretato a maggioranza di voti.

« Ma se ciò è, se non sarebbe quindi ad encomiarsi la sentenza della Corte di Casale, che ammettendo la perizia ne affidò l'incarico a due periti, e in tale provvedimento può ravvisarsi una irregolarità, non ne deriva però che la sentenza debba essere in tutto od in parte annullata.

« Secondo l'espressa disposizione dell'art. 56 del Cod. di proc. civ., invocata dalla stessa ricorrente, non può pronunziarsi alcuna nullità, se questa non sia dichiarata dalla legge, o manchino nell'atto, che si dice nullo, gli elementi che ne costituiscono l'essenza.

« Ora una espressa comminatoria di nullità per l'inosservanza della formalità in parola, non esiste. E nemmeno può dirsi che la nomina di periti in numero dispari sia essenziale alla validità di una perizia, potendo darsi benissimo, che anche due periti si trovino d'accordo nello scioglimento dei quesiti loro

sottoposti, e possano quindi emettere un parere unanime, che avrebbe ancor maggior valore di un parere concretato a maggioranza di voti.»

b) Ricusazione ed astensione dei periti.

SOMMARIO.

650. Coabitazione del perito con una delle parti in causa.
 651. Eccezione di ricusazione di un perito: questi non può prestar giuramento, finchè non sia risolta la questione.
 652. Perito che fu l'ingegnere di fiducia assunto dalla parte per l'esecuzione di opere ordinate con sentenza.
 653. Perito che si dichiara pronto a dare opera alla perizia, non appena che sia fatto il deposito delle spese.
 654 e 657. Periti ricusati: non sono parti in causa; termine per ricusare i periti.
 655. Atto di ricusazione: può esser fatto dal procuratore anche non munito di mandato speciale; interesse che può far luogo alla ricusazione dei periti.
 656. Inidoneità del perito: non è motivo di ricusazione.
 657 e 654. Motivi di ricusazione del perito: quando debbono essere proposti; formazione dell'albo dei periti; scopo.
 658. Motivi di ricusazione sopravvenuti dopo la prestazione del giuramento del perito: inattendibilità.
 659 e 647. Persona che ha manifestato precedentemente la sua opinione in una perizia stragiudiziale: motivo di ricusazione.
 660. Estremi per la ricusazione dei periti.

650. Non può essere giusto motivo di recusazione di un perito giudiziale il fatto della coabitazione di questo con una delle parti in causa, nel tempo in cui attendeva a compilare la perizia stragiudiciale, che riuscì a favore di essa (Sentenza della Corte di Appello di Firenze, 15 febbraio 1877; *Foro I*, 767).

651. Essendosi sollevata l'eccezione di ricusazione di un perito, questi non può prestar giuramento ed eseguire la perizia fin tanto che non sia stata risolta la questione sull'ammissibilità od inammissibilità della ricusazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 luglio 1878; *Ilari c. Ilari; Foro*, 1879, I, 152).

652. È ricusabile, quale interessato in proprio, il perito che fu l'ingegnere di fiducia assunto dalla parte per l'esecuzione di opere ordinate con sentenza ed ha dirette le medesime con essersi anche obbligato a pagare in proprio la penale pattuita ove le opere stesse non fossero giudicate conformi al pronunciato della sentenza.

Tanto meno si può affermare che questi sia il perito più autorevole per dare giudizio in proposito e rendere ragione del suo

operato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 agosto 1882; Vannoni c. Sala; *Giur. Tor.* 1882, 617; *Cass. Tor.* 1882, II, 359; *M. Trib. Mil.* 1882, 1019).

653. Non si può ritenere che ricusi di adempire all'incarico quel perito che si dichiara pronto a dare opera alla perizia, non appena che sia fatto il deposito delle spese occorrenti.

Epperò se colui che ottenne che si facesse luogo a perizia nel suo interesse, si rifiuta di anticipare tali spese, trascorso inutilmente il termine che sia stato fissato in modo perentorio dai magistrati, decade dal diritto della perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 dicembre 1882; Bianchi c. Giovanetti; *Cass. Tor.* 1882, II, 684).

654. I periti ruscati (eccettuato il caso nel quale essi facciano domanda pel risarcimento dei danni) non sono parti in causa, e quindi non devono essere regolarmente citati, e solo vuolsi che, a senso dell'articolo 256 del Codice di procedura civile, sia loro notificato l'atto di ruscuzione, affinchè possano quando lo credano opportuno, fornire schiarimenti.

Il termine di otto giorni per ruscare i periti decorre dal dì in cui la sentenza che li ha nominati fu notificata alla parte e non da quello in cui venne notificata ai periti stessi, notificazione, questa seconda, che non è richiesta dalla legge.

La decorrenza di quel termine induce decadenza dal diritto di ruscuzione (Sentenza della Corte d'App. di Perugia, 27 giugno 1883; Amministrazione della guerra c. Manzi; *Foro I*, 1081).

655. L'atto di ruscuzione del perito può essere fatto dal procuratore anche non munito di mandato speciale, e senza necessità di osservare all'uopo le forme ordinate dall'art. 123 del Codice di procedura civile.

L'interesse che fa luogo alla ruscuzione dei giudici, periti, ecc., non può essere che quello materiale e diretto (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 6 aprile 1880, Noceti contro Lavini e Forzano; *Foro it.*, 1880, I, p. 1047).

656. L'inidoneità del perito può formare oggetto di gravame contro la sentenza che ne ha fatto la nomina.

Passata in giudicato però la sentenza, non può farsi valere quel motivo sotto forma di ruscuzione.

I motivi per ruscare un perito sono tassativi e fra essi non si riscontra quello della inidoneità (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 30 giugno 1880, Perrotta contro Ragassi; *Giurisprudenza di Catania*, 1880, p. 148).

657. I motivi di ricasazione dei periti devono essere proposti nel termine di otto giorni dalla notificazione della sentenza di nomina, ovvero prima della prestazione del giuramento.

Trascorso il termine stabilito dalla legge per impugnare la nomina dei periti, e prestata acquiescenza a siffatta nomina, si possono discutere le operazioni ed il parere, non le persone e le qualità dei periti.

La formazione dell'albo dei periti fu introdotta per una norma di regolamento interno dei collegi giudiziarii, la cui violazione non può costituire una nullità, non comminata da nessuna legge (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 16 maggio 1883; Ciccarelli di Cesavolpe c. Ciccarelli; *Gazz. Proc.* XVIII, 296; *Annali*, 1883, 452).

658. La ricasazione dei periti è inammissibile se non sia proposta nei termini stabiliti dall'articolo 255 del Codice di procedura civile, quantunque si affermi che i motivi di ricasazione sono sopravvenuti dopo la prestazione del giuramento dei periti.

A quest'ultimo caso, non contemplato espressamente dal citato articolo 255 appresta la legge il rimedio della nullità o inattendibilità della perizia e quello della surrogazione dei periti (Sentenza della Corte d'Appello di Messina, 26 gennaio 1883; Costa c. Manganelli; *Foro I*, 321).

659. Essendo comuni ai periti i motivi di ricasazione dei giudici, può ricasarsi quel perito che abbia, in una perizia stragiudiziale, manifestato precedentemente la propria opinione (Cod. di proc. civ., art. 116, n. 9 e 254) (Sentenza della Corte d'Appello di Macerata, 2 dicembre 1884; Borracci c. Borracci).

660. Per la ricasazione di cui al n. 9 dell'art. 116 della procedura civile, non basta che il perito in tale qualità abbia già figurato nella causa, ma è necessario che abbia deposto come testimonia o si sia pronunziato come perito sullo stesso oggetto su cui dovrebbe emettere nuovo giudizio (Cod. di proc. civ., art. 116, n. 9) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 24 settembre 1885; Ferrari-Amorotti c. Comune di Modena).

OSSERVAZIONI.

Vedasi la sentenza 2 dicembre 1884 della Corte d'Appello di Macerata riassunta nel numero precedente.

Quanto poi alla ricasazione del giudice che si pronunziò nella stessa causa, si vedano le seguenti sentenze: Cass. Torino, 27 dicembre 1879, Ferretti c. San-

guinetti (*Foro it.*, Rep. 1879, voce *Ricusa e astensione di giudice*, n. 2); Cass. Firenze 13 febbraio 1879, Giuliani c. Demidoff e Messeri; e 7 aprile 1883, Coltelli (*id. id.*, 1878, detta voce, n. 12 e 13, e 1883, n. 5).

Da ultimo, quanto alla questione se sia nulla la sentenza a cui prese parte un giudice che conobbe della causa come presidente della Commissione del gratuito patrocinio, vedi la sentenza 21 luglio 1885 della Cassazione di Napoli (*id.*, 1885, I, 979) e le altre richiamate nella nota *ivi*.

c) Surrogazione.

SOMMARIO.

661. Perito irreperibile.
 662. Istanza per nomina di perito in surrogazione di un altro perito morto.
 663. Perito che ha presentato tardivamente la sua relazione.
 664. Atto di protesta per surrogazione: è sufficiente all'effetto di far conoscere la propria volontà di non rinunciare alla decadenza nel caso in cui la perizia non sia presentata nel termine.
 665. Mancanza di domanda di surrogazione del perito, quando fu depositata la perizia: costui non può ritenersi decaduto.
 666. Domande di surrogazione: debbono dirigersi al giudice delegato.

661. Spetta al Tribunale che nominò in perito una data persona il conoscere che essa sia o no irreperibile e quindi ordinarne la surrogazione; e tale facoltà non spetta al giudice d'appello (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca, 3 settembre 1880, Comune di Pisa contro Ministero dei lavori pubblici; *Bettini*, 1880, p. 752; *Filangeri*, 1880, p. 430; *La Legge*, 1881, p. 162).

662. L'istanza per nominarsi un perito in surrogazione di un altro perito morto, o che ha rinunciato, deve proporsi innanzi quel magistrato che aveva nominato il primo perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 5 ottobre 1882; *Opera pia Lombardi c. Finanza*; *Circ. Giur.*, 1883, 80).

663. Non vi ha diritto di surrogazione di perito quando, sebbene tardivamente, abbia questi presentato la sua relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Modena, 16 dicembre 1881; *Zecchini c. Lavacchielli e Ferri*; *R. Leg.*, 1882, 5).

664. Basta un atto di protesta, e non occorre la formale citazione per surrogazione del perito, all'effetto che la parte faccia conoscere la sua volontà di non rinunciare alla decadenza stabilita dalla legge, nel caso in cui la perizia non sia presentata nel termine stabilito (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 18 luglio 1881; *Pace Scala c. Guazzardi*; *Giur. Cat.* 1881, 134; *Bett.*, 1881, 449; *Annali*, 1881, 372).

665. Quando al tempo, in cui fu depositata la relazione del perito, non vi sia stata domanda di surrogazione del perito medesimo, anche senza la proroga, costui non può ritenersi decaduto dalla perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 6 agosto 1881; Salvatore c. Prefetto di Salerno; *Foro* I, 1150; *Bett.* 1882, 17; *G. Pret.*, 1882, 39).

666. Anche le domande di surrogazione di un perito devono dirigersi al giudice delegato, anzichè alla Corte od al Tribunale delegante (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 8 agosto 1876; *Eco Trib. Ven.* 1876, 480).

§ 4. GIURAMENTO ED OPERAZIONI DEI PERITI.
IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UNA PERIZIA.

a) *Giuramento.*

SOMMARIO.

667. Perito chiamato al dibattimento dal presidente: nuova citazione a comparirvi con ordinanza della Corte d'Assise; giuramento.
668. Perizia: periti che non prestarono giuramento; il giudice, nel silenzio delle parti, non può d'ufficio dichiararla nulla; giuramento prestato dopo cominciate le operazioni.
- 659 a 671. Giuramento prestato dopo i rilievi sul luogo, ma prima del deposito della relazione.
672. Parte non chiamata ad assistere al giuramento del perito, ma che potè esser presente alle operazioni peritali: non nullità della perizia.
- 673, 674 e 675. Ordinanza di giuramento non notificata al procuratore, ma alla parte.
676. Formula del giuramento non corrispondente al fine per cui la legge lo prescrive: nullità.
677. Sentenza: omissione di delegare un giudice per ricevere il giuramento del perito; non nullità.
678. Perito che prestò giuramento in giorno diverso da quello assegnato nella sentenza: non nullità; perizia eseguita durante il termine ad appellare; non nullità.
679. Giuramento dei periti: le parti non possono dispensarneli.

667. Il perito chiamato al dibattimento in virtù del potere discrezionale del presidente, se in seguito viene citato di nuovo a comparirvi con ordinanza della Corte d'assise deve prestare giuramento a tenore dell'art. 258 del Codice di procedura penale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 26 novembre 1875; *Foro*, 1876, II, 16).

668. Il giudice non può d'ufficio nel silenzio delle parti, dichiarare nulla una perizia perchè i periti non prestarono giuramento.

Il giuramento può essere validamente prestato dai periti dopo cominciate le operazioni e nell'atto in cui si deposita la relazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 maggio 1877; Grassi c. Grassi; *Giur. Tor.* 1877, 474; *M. Trib. Mil.* 1877, 594; *Bett.*, 1877, 724, *Annali*, 1877, 444; *G. Pret.*, 1877, 292; *G. Trib. Mil.* 1877, 634; *La Legge*, 1877, I, 480).

669. La nullità della perizia deve proporsi con comparsa e specifica conclusione.

Non ricorre nullità se il giuramento è prestato dopo i rilievi sul luogo, ma prima del deposito della relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1875; *Foro*, 1876, I, 196).

670. Il giuramento dei periti è validamente prestato, anche prima del deposito della loro relazione (Sentenza della Corte di Appello di Aquila 1 settembre 1882; Giorgi e Lauri c. Finanza; *Gazz. Proc.*, XVII, 414; *Massime*, 1882, 516; *Bollettino*, 1883, 46; *Bett.*, 1883, 55; *Ann. Amm. fin.*, 1883, 73).

671. Nelle perizie ordinate dallo art. 105 del cessato Codice di commercio, il giuramento può prestarsi anche al momento in cui venga presentata la relativa relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 24 febbraio 1883; Bessler e Warchter e C. c. G. Montale e C.; *Eco Gen.* 1883, *Comm.*, 212; *Annali*, 1883, 122).

672. Non è nulla la perizia perciò che una parte non sia stata chiamata ad assistere al giuramento del perito, se in fatto la parte medesima fu posta in condizione di essere presente alle operazioni peritali e di fare al perito gli opportuni rilievi (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 30 luglio 1885; Berzacola c. Pasquini; *Temi Ven.* 1885, 491).

OSSERVAZIONI.

Si consultino in proposito le seguenti sentenze: Cass. Torino, 29 dicembre 1882 (n. 675); Trib. Caltagirone, 11 dicembre 1881 (n. 674); Cass. Firenze, 12 febbraio 1880 (n. 678) e Cass. Torino, 23 maggio 1877 (n. 668).

Nella sentenza della Cassazione fiorentina, di cui abbiamo dato sopra la massima, si legge: « Se il citato art. 259 dispone, che dopo la nomina dei periti il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra, riceve il giuramento dei periti nominati, e stabilisce il luogo, il giorno

e l'ora in cui essi cominceranno le loro operazioni, non colpisce però di nullità la perizia, se taluna delle parti non venne chiamata ad assistere al giuramento del perito; nè l'assistenza a quell'atto può considerarsi essenziale per la validità della perizia, quando in effetto i non citati furono posti in condizione di essere presenti alle operazioni del perito e di fargli gli opportuni rilievi, come appunto avvenne per Biagio Berzacola, affermando incensurabilmente la sentenza denunciata che i convenuti, per mezzo di uno di essi assistito da un ingegnere di loro fiducia, intervennero e diedero i creduti rilievi.

« L'assistenza al giuramento, considerata in sè stessa, non ha tanta importanza da attribuirle il carattere di elemento essenziale e necessario a rendere valida la perizia, ed è ciò tanto vero che gli scrittori sulla materia, i quali si pronunciano per la nullità della perizia nel caso di mancanza di citazione, non si appoggiano al difetto di assistenza al giuramento, sibbene al non essere state in grado le parti di trovarsi presenti alle operazioni del perito, di non aver potuto provvedere ai loro interessi col proporre le rispettive ragioni, onde è facile dedurre che ove questo sconcio non si verifici, ove la perizia fu il portato del contraddittorio di tutte le parti, sarebbe ingiusto ed irrazionale dichiararla nulla. »

673. Non è nulla la perizia, se l'ordinanza del giudice che fissa il giorno per la prestazione del giuramento del perito o per determinarsi il giorno in cui questi comincerà le sue operazioni, sia stata notificata alla parte e non al procuratore.

Ma se la parte ed il suo procuratore furono assenti quando il perito prestò il giuramento, ed il giudice fissò il giorno pel cominciamento delle operazioni, la perizia è nulla quando non sia stato notificato o alla parte o al procuratore il relativo verbale (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 14 aprile 1882; Caruso c. Messina; *Foro I*, 1256).

674. A senso dell'art 259 del Codice di procedura civile, la citazione per assistere alla prestazione del giuramento del perito deve farsi al procuratore e non alla parte personalmente (Sentenza del Tribunale di Caltagirone 11 dicembre 1881; Trigona c. Comune di S. Cono; *Giur. Cat.* 1882, 50).

675. La citazione per assistere al giuramento del perito deve, come tutti gli atti relativi all'istruttoria della causa, essere notificata al procuratore.

Non è nulla tuttavia la detta citazione se notificata direttamente alla parte.

Tanto meno può parlarsi di nullità se il giudice del merito abbia ritenuto in fatto che unicamente per volontà della parte citata il di lei procuratore non abbia assistito al giuramento e alle successive operazioni del perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1882; Galbariggi c. Conconi; *Foro*, 1883, I, 409).

676. È nullo il giuramento del perito, se la formula che si adopera, non corrisponde al fine per cui la legge, quale è quello di non tradire la verità.

Per pretendersi dagli ufficiali giudiziarii, cui sono imputabili le nullità degli atti, le spese di questi, bisogna che la domanda si proponga contro di essi nei modi e termini di rito (Sentenza della Corte d'Appello delle Calabrie 23 marzo 1889; Gristelli e Brutto).

677. Non è nulla la sentenza del Tribunale, la quale ordinando una perizia per rilevare lo stato dei lavori di un appalto, omette di delegare un giudice per ricevere il giuramento del perito e di assegnare a quest'ultimo un termine per presentare la sua relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 4 novembre 1879, Impresa Grazzini c. Società nazionale per gazometri ed acquedotti; *La Legge*, 1880, I, 215; *R. Giur.* di Bologna, 1879, 360).

678. Nei giudizi pretoriali le forme per l'esecuzione delle perizie sono regolate con norme speciali dall'art. 428 del Codice di procedura civile.

Non importa nullità se il perito prestò giuramento in giorno diverso da quello assegnato nella sentenza, se le parti mancarono di comparire quel giorno, e lasciarono il perito in libertà di prestarlo posteriormente per procedere quindi alle commesse operazioni.

Non è nulla la perizia eseguita durante il termine ad appellare dalla sentenza che l'ammise, quando non fu interposto appello (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 12 febbraio 1880, Bizzelli e Cambi c. Conti; *Temi Ven.*, 1880, 169).

679. Il giuramento dei periti essendo dalla legge prescritto nell'interesse principalmente della giustizia, non può essere lecito alle parti di dispensarne i periti stessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 maggio 1883; Bertone c. Malacrida; *M. Trib.*, Mil. 1883, 595; *Annali*, 1883, 192; *Bett.*, 1883, 417).

b) Operazioni dei periti.

SOMMARIO.

680. Non si può vietare di rimandare sui luoghi i periti.

681. Guasti provenienti da debordamento di acque: perito; verifica dei fatti ed esecuzioni delle opere di riparo che non possono ritardarsi.

682. Può ordinarsi al perito di trasferirsi sul luogo, quando ciò sia necessario.
683. Ai periti debbonsi somministrare dati positivi di fatto.
684. Verbali di deposizioni testimoniali: consegna ai periti.
- 685 a 689. Nullità e non validità della perizia se la parte non sia stata avvisata ad assistere alle operazioni del perito: quando può sanarsi tal nullità.
690. Fissazione del luogo per le operazioni peritali: si deve aver riguardo ai luoghi da ispezionare, alle persone da visitare, ecc.
691. Tracciamento delle questioni da risolversi dai periti con sentenza passata in giudicato: non si può più arrestare da una delle parti il corso delle operazioni.
692. Accertamento di fatti materiali, non giudizio sulla continuità di atti passati, ecc.
693. Mancanza di collettività nelle operazioni: cancelliere; nullità della perizia.
694. Nullità della perizia, quando i periti seguono un metodo di esperimenti diverso da quello convenuto o prescritto.
695. Obbligo del perito di farsi carico delle osservazioni delle parti: è relativo a quelle scritte.

680. Non è vietato rimandare sui luoghi i periti a completare la loro relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 21 luglio 1876; *Giur. Cat.* 1876, 141).

681. In caso di guasti provenienti da debordamento di acque per mancato espurgo del cavo, il tribunale può ordinare al perito non solo di verificare i fatti, ma eziandio di far senz'altro eseguire quelle opere di riparo che a suo giudizio non possono ritardarsi senza pericolo di maggiori danni.

In tal caso le spese della perizia e delle opere vanno anticipate intanto dalla parte a cui carico sarebbe stato il far l'espurgo ed impedire le cause del rigurgito (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 28 agosto 1877; Comune di Breme c. Decardenas; *Giur. Tor.* 1877, 650).

682. La disposizione dell'articolo 259 del Codice di procedura civile e il diritto concesso alle parti dall'articolo 262, ricevono la loro applicazione soltanto quando per l'esecuzione dell'incarico occorra al perito di trasferirsi in un determinato luogo, non già quando il perito ha semplicemente da esaminare atti di lite e verbali d'esami testimoniali (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 ottobre 1876; Peirano c. De Marchi; *Giur. Tor.* 1877, 126).

683. Ai periti dovendosi somministrare dati positivi di fatto, l'incarico di sentire le deduzioni delle parti, assumere informazioni, riferire sulle cause dei danni e sulla responsabilità dei contendenti, in parte oltrepassa il compito alle perizie assegnato, in

parte è intempestivo e prematuro, in parte tende a preoccupare il giudizio del Tribunale (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 10 settembre 1877; Vespignani c. Cinotti; *Bett.*, 1878, 181).

684. I verbali di deposizioni testimoniali debbono, in talune cause, annoverarsi fra quei documenti dei quali, secondo il disposto dell'articolo 261 del Codice di procedura civile, si fa la consegna ai periti per giovarsene nelle loro operazioni (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 25 febbraio 1878; Fantoni c. Nesi; *Annali*, 1878, 68).

685. È nulla la perizia che abbia avuto luogo senza la previa notificazione all'avversario, non comparso alla prestazione del giuramento del perito, della ordinanza di fissazione del giorno, luogo ed ora per le operazioni da fare (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 7 dicembre 1877; Dasaz c. Prete; *Gazz. Proc.*, XIII, 18; *G. Pret.*, 1878, 497).

686. È nulla la perizia se alla parte non presente alla prestazione del giuramento del perito non venga notificata l'ordinanza del giudice delegato con la quale, a norma dell'art. 259 del Codice di procedura civile, si stabilisce il luogo, il giorno e l'ora per il cominciamento delle operazioni peritali (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 13 giugno 1879; Conforti c. Cervone; *Foro I*, 770).

— È nulla la perizia fatta in assenza della parte, al cui procuratore, che non assistette al giuramento del perito, non fu notificata l'ordinanza che stabiliva il giorno per cominciare le operazioni peritali (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 13 febbraio 1884; Ferretti c. Castrichino; *Foro I*, 659).

— L'ordinanza colla quale, ai termini dell'art. 259 del Codice di proc. civ., il giudice delegato fissa il luogo, il giorno e l'ora in cui i periti incominceranno le loro operazioni, deve essere sotto pena di nullità notificata al procuratore che non fu presente alla sua pronunziazione (Cod. di proc. civ., art. 56, 259, 367) (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 19 giugno 1891; Lugaro c. De Arasta; *Tem. Gen.* 1891, 432).

OSSERVAZIONI.

La quistione fu in modo esauriente svolta dal ch. prof. MORTARA in nota alla sentenza 26 agosto 1884 della Corte d'Appello di Venezia (*Foro it.*, 1885, I, 121), da noi riferito al n. 690.

Per la giurisprudenza posteriore a quella riassunta nella nota richiamata,

veggansi le sentenze 13 aprile 1885 della Corte d'Appello di Bologna (*id.*, Rep. 1885, voce *Perizia civ.*, n. 20) e della Cassazione di Roma 16 dicembre 1885 (*id.*, Rep. 1886, predetta voce, n. 12), entrambe conformi alla decisione della Corte genovese, la quale ha osservato:

« Tutto il sistema probatorio, che domina nella legge di rito, essendo diretto a mantenere la parità di trattamento tra le parti e ad evitare le sorprese, nello stesso modo che il legislatore trattandosi della prova testimoniale prescrive al capoverso primo dell'art. 233 del Cod. di proc. civ., che l'ordinanza di fissazione degli esami sia notificata al procuratore dell'altra parte almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'esame sotto pena di nullità, affinchè l'avversario della parte, che li fece fissare, sia diffidato dell'effettivo esperimento della prova e posto in grado di premunirsi, così per la stessa ragione convien ritenere che anche l'ordinanza colla quale si stabilisce il giorno della perizia debba essere, sotto pena di nullità, notificata al procuratore che non fu presente alla pronunziazione di essa. Questo si ricava dall'art. 367 del citato Codice, il quale sancisce il principio generale che l'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati ad essa presenti, e dalla massima che alle regole generali non si derogava se non nei casi espressamente indicati dalla legge: ora, l'art. 259, che appunto racchiude una ordinanza a senso del precedente art. 50, non portando alcuna deroga al disposto dell'art. 367, è forza concludere che anche l'ordinanza da esso contemplata deve notificarsi ai termini del primo capoverso dello stesso art. 367.

« Vero è che riguardo alla prova testimoniale il legislatore espressamente applica la sanzione della nullità, mentre questa non è comminata riguardo alla perizia; ma trattandosi nella specie di difetto di una formalità essenziale, la nullità può tuttavia aver luogo a senso del primo capoverso dell'art. 56 del Cod. succitato. Ed è senza dubbio essenziale nella perizia la notificazione dell'ordinanza suaccennata perchè senza di questa potrebbe essere impedito ad una parte di assistere alla perizia, ove lo creda di suo interesse, di preparare le sue osservazioni e le sue difese, e di presentare tutti quei mezzi e quei documenti, che creda utili a garantire i proprii interessi. »

687. La perizia giudiziale è nulla quando non sia notificato alle parti il tempo ed il luogo in cui si devono dal perito cominciare le operazioni.

Tale nullità per altro può essere sanata colla discussione in merito della perizia medesima, senza aver prima opposta l'incorsa nullità.

La nullità stessa non può neppure essere eccepita dalla parte che non vi abbia interesse (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 24 luglio 1883; Nisi c. Brancaloni-Bertelli; *Eco Gen.* 1883, civ. 275).

688. La perizia è valida ancorchè la sentenza, che la ordinò, non sia stata notificata alla parte, nè avvisata la stessa ad assistere all'operazione del perito (Sentenza della Corte d'Appello

di Messina 15 marzo 1882; Parrinelli Craxi c. Rocco Craxi; *Foro Mess.* II, 16).

689. Citate le parti per assistere al giuramento del perito e alla designazione del luogo, giorno ed ora per il cominciamento delle operazioni, non vi ha mestieri nè di notificazione della ordinanza del giudice delegato, nè di avviso alcuno, perchè la perizia si possa validamente eseguire, quantunque la parte citata non sia comparsa avanti al giudice delegato (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 luglio 1876; Cervone c. Conforti; *G. Trib. Mil.* 1876, 1167; *Gazz. Proc.*, XI, 503).

690. Nel fissare il luogo per la prestazione del giuramento dei periti e per le operazioni peritali, il giudice deve aver riguardo tanto ai luoghi da ispezionare, quanto alle persone da visitare o da sentire, conciliando colle esigenze della giustizia la convenienza verso le persone stesse, non restringendosi la impossibilità di presentarsi, menzionata nell'articolo 215, ai fisici impedimenti, ma abbracciando anche i morali (Sentenza della Corte di Appello di Venezia 28 dicembre 1882; Valensise c. Loffredo; *Foro*, I, 1264).

691. Ammessa una perizia e delineate le questioni da risolversi dai periti con Sentenza passata in giudicato, non può una delle parti arrestare con qualsivoglia pretesto il corso delle operazioni peritali.

In un tale stato di cose devesi quindi respingere la domanda fatta da una delle parti a che i periti invitino la parte avversaria a produrre titoli che questa non credette e non crede di dover presentare (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 15 marzo 1882; Guastalla c. Provincia di Alessandria; *Giur. Casale*, 1882, 125).

692. È incombenza del perito lo accertare fatti materiali cadenti sotto i suoi sensi, ma non di giudicare sulla continuità di atti passati, sul loro titolo e sulla loro natura.

Quindi non può demandarsi a perito di accertare il possesso in cui uno si trovi di uno stabile allo scopo di dedurne la prescrizione (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 12 gennaio 1883; Ivaldi c. Ghibaudi; *Giur. Casale*, 1883, 83).

693. La disposizione dell'art. 392 del Cod. proc. civ., per la quale i periti debbono procedere unitamente ed alla presenza del cancelliere o del giudice alle operazioni di verifica delle scritture, è da applicarsi anche in riguardo alle perizie grafiche in

materia di falso, di cui all'art. 307 detto codice (Cod. di proc. civ., art. 56, 292, 307).

Consequentemente è nulla la perizia sulla falsità di documenti, nonostante che la relazione dei periti abbia le apparenze della contemporaneità ed unicità, se dai verbali redatti dal cancelliere risulti che essi non sempre collegialmente ed in presenza sua procedettero alle operazioni di confronto (Sentenza della Corte d'Appello di Macerata 16 settembre 1886; Beccari-Saggiotti, Tremari e Miconi-Rocchi c. Chiumenti).

694. Se i periti invece di stare precisamente al metodo di esperimenti ed al sistema tassativamente prescritto dalla convenzione e dalla sentenza che la *manda eseguire*, per iscoprire un certo e determinato fatto, si permettono di appigliarsi ad altro metodo di esperimento, ed a sistema diverso, la perizia è nulla.

Ove i periti ritengano che gli esperimenti prescritti siano impossibili o gravidi di seri inconvenienti, hanno l'obbligo di sospendere e riferirne al magistrato, e non possono farsi giudici essi medesimi, e cambiare a sè stessi il tenore del mandato (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 13 febbraio 1880, Costa-Beaurégard-Saporiti c. Canale Cavour; *Giur. di Torino*, 1880, p. 201).

695. L'obbligo nel perito di farsi carico delle osservazioni delle parti è relativo a quelle esplicite in modo concreto, o dettate nel verbale, o presentate in scritto, e non già alle molte parole fatte *hinc inde* dalle parti o da altri intervenuti sul luogo nel momento delle operazioni (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 27 marzo 1882; Algeri c. Vistarini; *Giur. Casale*, 1883, 14).

c) Impossibilità di eseguire una perizia.

SOMMARIO.

(V. n. 746.)

696. Cause estrinseche che rendono impossibile una perizia: sostituzione di altri incombenti.

696. L'impossibilità di eseguire una perizia per cause estrinseche non è motivo di appellare dalla sentenza che l'ha ordinata, ma di chiedere al giudice stesso la sostituzione di altri incombenti (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 20 febbraio 1884; Ferrovie dell'Alta Italia c. Agliati; *Giur. Tor.* 1884, 284; *Eco Gen.* 1884, *comm.*, 197; *Rass. comm.*, II, 40; *Cons. comm.* 1884, 68).

§ 5. RELAZIONI DEI PERITI E SCHIARIMENTI SU DI ESSE, DEPOSITO O PRESENTAZIONE IN CANCELLERIA, LETTURA E SOTTOSCRIZIONE DELLE PERIZIE; PROROGA.

a) *Relazioni dei periti e schiarimenti su di esse.*

SOMMARIO.

697. Relazione insufficiente o difettosa: schiarimenti.
 698. Termine stabilito al perito per dar schiarimenti: non è perentorio.
 699. Sentenza che non segui l'avviso del perito.
 700. Giudice che crede di dovere ordinare al perito di dare schiarimenti: fissazione di un'udienza all'uopo.
 701. Autorità giudiziaria: nomina di ufficio di periti per avere schiarimenti su di una questione, senza che sia stata ancora ordinata una perizia.
 702. Quando il perito non può essere chiamato a fornire schiarimenti.
 703. Perizia e schiarimenti sono atti di procedura: nullità relative; quando si ritengono sanate.
 704. Relazione di periti che ha elementi convincenti per la decisione della causa: non vi ha luogo a chieder loro schiarimenti.
 705 e 706. Non nullità di relazione sol perchè difetti della menzione di osservazioni delle parti.
 707. Giudizio dei periti su fatti accertati in corso di causa: validità.
 708. Periti che, incaricati di accertare se quella allegata sia l'unica causa di un danno, riferiscono invece essere un'altra: non eccedono il loro mandato.
 709. La relazione di perizia non è da annoverarsi fra le dichiarazioni in atto pubblico che fanno piena fede in giudizio: impugnazione.
 710. Voto del perito giudiziale: attendibilità; perizia privata.
 711. Perizia non eccepita nel primo giudizio: non eccepibile in sede d'appello.
 712. Relazione: difetto di motivazione; non può censurarsi quando i giudici del merito vi riscontrino elementi bastevoli all'uopo.
 713. Le parti non possono pretendere di assistere alla compilazione della relazione dei periti.

697. Qualora una delle parti ritenga che la relazione peritale sia insufficiente o difettiva, può, a mezzo di incidente, provocare gli ulteriori schiarimenti: ne è necessario, nè tampoco opportuno, riservare queste rettifiche ed aggiunte al giudizio di merito (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 10 febbraio 1876; *Foro*, I, 519).

698. Il termine stabilito al perito, che ha già presentato il suo rapporto, per dare schiarimenti sul medesimo, non è perentorio; quindi decorso il medesimo senza che gli schiarimenti richiesti dal giudice siansi dati, non può una delle parti esigere che

si proceda alla nomina di altro perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 novembre 1880; Società dell'acqua Marcia c. Nègre; *Bett.* 1881, 28; *Gazz. Leg.*, 1881, 394).

699. Essendo rimesso al prudente criterio del giudice del merito di chiedere ai periti ulteriori schiarimenti o di ordinare una nuova perizia, e non essendo il giudice vincolato dall'avviso dei periti, non si può censurare la sentenza che non segui l'avviso dei periti, nè ordinò una nuova perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 dicembre 1878; Associazione mutua camogliese c. Società Messaggerie marittime; *Foro*, 1879, I, 341).

700. Quando il giudice crede di dovere ordinare al perito di dare schiarimenti deve fissare un'udienza all'uopo, ed ordinare al perito di presentarsi, non già dichiarare semplicemente di far luogo all'intervento del perito.

E sarebbe pertanto nulla la sentenza che per non essersi presentato il perito facesse carico alla parte di non averne dato l'intervento, o pronunciasse quindi in merito contro di lei (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 dicembre 1877; Chabloz c. Berriat; *G. Trib. Mil.* 1878, 141; *Mon. Pret.*, 1878, 58; *Giur. Tor.* 1878, 187; *G. Pert.*, 1878, 52).

701. L'autorità giudiziaria non può, quando una perizia non sia stata ancora ordinata, nominare d'ufficio uno o più periti per avere degli schiarimenti su di una data questione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 novembre 1876; Casalegno c. Casalegno; *Giur. Tor.* 1877, 73; *G. Trib. Mil.* 1876, 1213; *Bett.*, 1877, 123).

702. Il perito non può essere chiamato a fornire schiarimenti quando per la loro indole si possa prevedere un radicale mutamento del parere da lui emesso (Sentenza del Tribunale di Viterbo 30 aprile 1877; Cuccodoro c. Prada; *Gazz. Proc.*, XII, 441).

703. Anche una perizia e gli schiarimenti dati dai periti sono atti di procedura, e perciò la nullità di cui sieno viziati si hanno per sanate, se non sono proposte specificatamente nella comparsa successiva, sebbene nell'intervallo tra la prima comparsa e una seconda, in cui furono primamente proposte, la parte contraria non abbia data alcuna deliberazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 maggio 1876; *Foro*, I, 953).

704. Quando la relazione dei periti ha elementi convincenti per la decisione della causa, non vi ha luogo a disporre che i

periti diano oralmente degli schiarimenti all'udienza, e molto meno è a disporsi la revisione di perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 12 maggio 1886; Comune Castelnovo c. Pratico; *G. Trib. Mil.* 1877, 55).

705. Non è nulla la relazione dei periti sol perchè difetti della menzione de' rilievi delle parti.

Però risultando la relazione per quella omissione incompleta, è il caso di ordinare una revisione (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 8 agosto 1876; Mulè c. Mulè; *G. Trib. Mil.* 1877, 63).

706. L'omessa menzione dei rilievi delle parti non rende nulla la relazione dei periti (Cod. di proc. civ., art. 56, 262).

In tal caso la parte ha il diritto di riproporre le fatte osservazioni al giudice, affinchè provveda, se del caso, a senso dell'articolo 269 del Cod. di proc. civ. (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 13 novembre 1888; Veronese-Varagnolo c. Prefetto di Rovigo; *Temi Ven.* 1889, 28).

OSSERVAZIONI.

A queste idee, per quanto con poche decisioni, si uniforma la giurisprudenza. E così: Appello Trani, 22 dicembre 1884, Finanze c. Capuano (*Foro it.*, Rep. 1884, voce *Perizia civ.*, n. 29); Appello di Messina, 8 agosto 1876, Mulè c. Mulè (n. precedente) decideva « non essere nulla la relazione dei periti solo perchè difetti della menzione di rilievi delle parti; essere il caso di ordinarne la revisione, se per tale omissione risulti incompleta ». E parimente la Cassazione di Torino, 13 aprile 1867, Isola c. Comune di Oleggio (*La Legge*, 1867, 1001) decideva: « non essere dovere dei periti di occuparsi d'osservazioni irrilevanti delle parti, nè avere il giudice facoltà di obbligarveli »; e l'Appello di Brescia, 19 novembre 1872, Azzi c. Ferrovia Mantova-Modena (*Annali*, 1873, 225): « non essere nulla una perizia perchè i periti non abbiano in essa riferito le osservazioni fatte loro dalle parti, quando non è dimostrato che essi abbiano trascurato di apprezzarle, e che per questo l'operazione sia riuscita difettosa ed erronea ».

La Corte d'Appello di Venezia, nella surriassunta sentenza, ha poi osservato: « Che la legge non ingiunge al perito di tener conto delle osservazioni che nel corso dell'operazione gli venissero fatte dalle parti, limitandosi ad esigere (art. 262 del Cod. proc. civ.) che egli ne faccia menzione nella relazione.

« Che però, non essendo dalla legge comminata la nullità della perizia per l'inosservanza di quel precetto, bisogna, in applicazione del disposto dell'articolo 56 dello stesso Codice, esaminare se a motivo di tale inosservanza la perizia manchi degli elementi che ne costituiscono l'essenza, perchè solo in questo caso si potrebbe dichiarare la nullità.

« Che, non avendo il perito il dovere di prendere a calcolo le osservazioni delle parti, ma soltanto di rispondere, premesse le opportune constatazioni,

e prestato il giuramento, ai quesiti propostigli secondo la miglior sua scienza e coscienza, è manifesto che all'essenza della perizia non importa ch'egli di tali osservazioni faccia o non faccia menzione.

« Che nemmeno può dirsi con ciò menomato alle parti il diritto di difesa, perchè se esse non trovano fatta menzione nella relazione peritale dei ricordi dati al perito, è loro facile il rimedio; basta che li espongano al giudice, il quale, riconoscendone l'importanza, potrà, senza ricorrere all'inutile via dell'annullamento della perizia, provvedere ai termini dell'art. 269 del Cod. proc. civ., richiedendo al perito gli opportuni schiarimenti od ordinando una nuova perizia. È per questo che la legge, la quale circondò di tante formalità, imposte sotto pena di nullità, la prova testimoniale, ne tacque affatto per la peritale, tanto più che riguardo a questa dettò, all'art. 270, la regola che l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunciare secondo la propria convinzione. »

707. Non è vietato ai periti di appoggiare il proprio giudizio anche ai fatti accertati in corso di causa (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 27 aprile 1877; Viacava Grattoni c. Assicuratori; *Eco Gen.* 1877, 372).

708. Non eccedono il mandato i periti che, incaricati di accertare se quella allegata fosse la vera ed unica causa di un danno, riferiscono che invece la causa è un'altra.

Ma sarebbe inattendibile *in parte qua* la loro relazione se, dopo trovata la vera causa del danno, proponessero i mezzi o le opere per rimediarvi.

Se d'ordinario i periti non hanno obbligo di dimostrare una proposizione negativa, lo hanno invece quando, ammesso un fatto, si tratti di valutarne le conseguenze in contrario modo dalle parti apprezzate.

Però il difetto di sufficiente dimostrazione non rende nulla la perizia; solo autorizza il magistrato a chiedere ai periti suppletive e maggiori dilucidazioni (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 8 febbraio 1878; Biscaldi c. Plezza; *Giur. Tor.* 1879, 679).

709. La relazione di perizia non può annoverarsi fra le dichiarazioni in atto pubblico che fanno piena fede in giudizio: onde per eliminarla dal processo od inficiarla si può far uso d'ogni mezzo di prova contraria, ma non si è autorizzati ad impugnarla con azione di falso incidente.

E ciò *a fortiori* se questa relazione abbia più i caratteri d'una attestazione testimoniale, che di perizia, come nel caso in cui i periti fossero chiamati a rapportare la storia di un fatto caduto sotto i loro sensi, anzichè ad esprimere un parere e a far uso dei

lumi della loro professione (Sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere 30 giugno 1883; Napolitano c. Crispo; *Gazz. Proc.*, XVIII, 309).

710. L'attendibilità del voto del perito giudiziale non può essere scossa da una relazione di perizia privata (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 27 marzo 1882; Algeri c. Vistarini; *Giur. Casale*, 1883, 14).

711. La parte che nel corso del primo giudizio non ha espressamente eccepito le pretese irregolarità di forma della perizia, ed ha anzi concluso sul merito della perizia stessa, non è più ammessa ad eccepirle in sede di appello.

La decadenza del perito dalla nomina pel ritardo a presentare la relazione non essendo prescritta per mire di ordine pubblico, ma solo per l'interesse privato, ben possono le parti rinunciare a proporla, e mantener vivo il mandato del perito senza chiedere la surrogazione.

Tale rinuncia può essere quindi espressa o tacita, e la contestazione di questa seconda importa un giudizio di apprezzamento che sfugge alla censura della Corte suprema.

È altresì insindacabile il giudizio con cui il magistrato di merito dichiara non aver il perito ecceduto i limiti della propria competenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 23 maggio 1883; Bertone c. Malacrida; *M. Trib. Mil.* 1883, 595; *Annali*, 1883, 192; *Bett.*, 1883, 417).

712. Non può censurarsi una perizia per difetto di motivazione quando i giudici del merito riscontrano nella relazione peritale, e negli altri documenti che le servono di base e di complemento, elementi bastevoli per essere illuminati sulle questioni proposte (Sentenza della Corte di Cass. di Torino, 2 marzo 1883; Ministero dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro c. Guastalla; *Foro I*, 464).

713. Terminate dal perito giudiziale le operazioni sul luogo della controversia, le parti non possono pretendere di esser chiamate ad assistere alla compilazione della relazione e dei tipi che debbono unirsi alla medesima (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 febbraio 1884; Comune di Albissola Superiore c. Tontarolo e Sauvaigué; *Annali*, 1884, p. sp. 50).

b) Deposito o presentazione in cancelleria,
lettura e sottoscrizione delle perizie.

SOMMARIO.

(V. n. 711.)

- 714. Deposito della relazione: termine; se è stabilito a pena di nullità.
- 715. Ritardo dipendente da forza maggiore.
- 716. Perizia calligrafica non compiuta nel termine prescritto, per fatto del cancelliere: non nullità.
- 717 e 718. Perizia presentata dopo il termine: non nullità quando nessuna delle parti abbia reclamato prima della sua presentazione.
- 719. Giudizii pretoriali: inapplicabilità dell'art. 268 del Cod. di proc. civ. per ritardo a presentare la relazione.
- 720. La relazione dev' essere presentata al cancelliere dell'Autorità giudiziaria che l'ha ordinata.
- 721. Relazione non presentata in cancelleria dal perito, ma da un suo mandatario: nullità.
- 722. Lettura della perizia in presenza dell'autore di essa, chiamato in virtù del potere discrezionale del presidente: non nullità.
- 723. Contemporaneità della sottoscrizione di tutti i periti alla presenza del cancelliere: condizione essenziale.

714. Il termine pel deposito della relazione della perizia non è stabilito a pena di nullità.

Epperchè la relazione può depositarsi dopo la scadenza del termine prefisso, ma prima che da una delle parti si sia promossa l'istanza per la sostituzione di altri periti (*La Legge* 1875, I, 273, C. C. di Napoli, 21 gennaio 1875; Meccariello c. De Marco).

— È nulla la perizia depositata oltre il termine stabilito dalle parti nel mandato conferito al perito.

La omologazione anticipatamente convenuta, trattandosi di perizia avente per oggetto esclusivo la misura di una data estensione di terreno, non esclude il diritto delle parti di chiederne la rettificazione ove fosse dimostrato di essere il perito incorso in un errore di fatto e di calcolo di grave conseguenza (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 27 luglio 1881; *Torre-muzza c. Calabrese*; *Giur. Cat.* 1881, 139).

715. Le disposizioni dell'articolo 268 del Cod. di proc. civ. avendo per oggetto di punire il ritardo colposo, o il rifiuto arbitrario e intempestivo dei periti a presentare la relazione nel termine stabilito, o prorogato, non possono invocarsi quando il ritardo dipende da forza maggiore.

Non decadendo in tal caso i periti dall'ufficio, è necessità concedere la proroga del termine sulla istanza di essi o di una delle parti (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 27 luglio 1876; *Annali*, 1876, 368).

716. Gli articoli 253 e 263 del Codice di procedura civile non sono applicabili alle perizie per verificazioni di scrittura.

Non è nulla la perizia calligrafica non compiuta nel termine prescritto dalla sentenza, quando ciò sia dipeso dal fatto del cancelliere, e non già da ritardo o ricusa dei periti (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 7 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 241).

717. Non è nulla la perizia, sebbene presentata dopo la scadenza del termine, quando niuna delle parti interessate abbia reclamato prima della sua presentazione.

In caso di ritardo nella presentazione, la legge non dichiara la nullità della perizia, ma soltanto segna una decadenza di diritto a carico del perito ritardatario e rimette all'arbitrio delle parti la di lui decadenza di fatto, per la facoltà di chiederne la surrogazione.

Quando le parti rimangono in silenzio e nella inazione, deve intendersi che implicitamente abbiano consentita una proroga al perito, e quindi rinunciato alla facoltà di cui avrebbero potuto prevalersi (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 2 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 129).

— Se il perito deposita la relazione dopo trascorso il termine assegnato, senza che le parti ne abbiano chiesto prima il decadimento e la surrogazione, la mora è purgata e la relazione si considera come presentata in termine (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 13 marzo 1884; Cavallaro c. Filippone; *Foro* I, 511).

718. È valida la perizia, sebbene presentata dopo il termine, quando le parti non abbiano già domandato la surrogazione di altro perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 6 luglio 1876; Panieri c. Petrini; *Annali* 1877, 65; *La Legge*, 1877, I, 370).

— La perizia depositata dopo il termine prorogato non può dirsi nulla per decadenza del perito, se nessuna delle parti abbia dimandata la surrogazione del medesimo, e se al tempo del deposito pendeva un incidente per ulteriore proroga (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 18 maggio 1879; Ditta Peirano

Danovaro c. Provincia di Catanzaro; *G. Trib. Nap.* XXIX, 586; *G. Trib. Mil.* 1879, 752; *Gazz. Proc.* XIV, 310).

— È valida la perizia benchè depositata oltre il termine assegnato quando le parti non chiesero la surrogazione del perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 4 giugno 1883; Persiani c. Ciami; *Foro I*, 848).

— Deve ritenersi efficace la perizia presentata dopo la scadenza del termine stabilito, ma prima che le parti abbiano domandata la surrogazione del perito (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia. 3 aprile 1879; Napoleoni c. Marcotulli; *Foro I*, 472).

— Decorso il termine entro il quale il perito debbe presentare la sua relazione, non si può dichiarare la decadenza dalla nomina e provvedere alla surrogazione di altro perito, se la relazione sia stata depositata dopo la domanda di surrogazione, ma prima del giorno stabilito per l'udienza (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 13 marzo 1884; Castellano contro Nunziante; *Foro I*, 545).

719. Nei giudizi peritoriali non è applicabile l'articolo 268 del Codice di procedura civile che commina la decadenza del perito dalla nomina se ritarda di presentare la relazione nel termine stabilito; in essi è applicabile l'articolo 428 che non commina nullità o decadenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 7 maggio 1878; Patrucco c. Rabaglino; *G. Trib. Mil.* 1878, 574; *M. Trib. Mil.* 1878, 616; *Giur. Tor.* 1878, 418; *G. Leggi* 1878, 263; *G. Pret.* 1878, 40; *Annali* 1878, 399; *Bett.* 1878, 1170).

720. A senso dell'articolo 265 del Codice di procedura civile la perizia deve essere presentata al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'ha ordinata, ed in di lui presenza deve essere firmata, a meno che siasi delegato pel ricevimento della perizia stessa altro cancelliere.

Se quindi, non essendovi delegazione, la perizia è presentata, invece che al cancelliere del Tribunale che la ordinò, al cancelliere di una Pretura, la perizia è nulla (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 dicembre 1882; Cicala c. Strafforello e Amero; *Foro*, 1883, I, 166).

721. È nulla la perizia presentata in cancelleria non dal perito, assente o infermo, ma da un suo mandatario che sottoscrive il verbale, di cui all'articolo 265 del Codice di procedura civile, in luogo del mandante (Sentenza della Corte d'Appello di Na-

poli, 8 febbraio 1884; Martorelli c. Martuscelli e Fiorante; *Foro I*, 619).

722. Non costituisce nullità la lettura di una perizia fatta in presenza dell'autore di essa, chiamato in virtù del potere discrezionale del presidente ad istanza della difesa (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 9 febbraio 1876; *Foro II*, 190).

723. La contemporanea sottoscrizione di tutti i periti alla presenza del cancelliere dell'autorità giudiziaria, presso il quale devesi eseguire il deposito della perizia, è condizione essenziale alla validità della medesima: per lo che devesi dir nulla ed inefficace la perizia non sottoscritta da uno dei periti, per quanto il rifiuto a sottoscrivere possa essere meramente capriccioso.

Dichiarata la nullità della perizia, è regolare che il giudice accolga la domanda di proroga prodotta prima che fosse depositata la perizia annullata.

Insieme alla proroga ben può il giudice ammettere, senza vizio di contraddizione, la chiesta surrogazione dei periti, i quali o col sottoscrivere o col rifiutarsi a sottoscrivere l'annullata perizia, hanno già manifestato il loro voto (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 26 gennaio 1883; Costa c. Manganelli; *Foro I*, 321).

c) Proroga.

SOMMARIO.

(V. n. 715, 718 e 723.)

724. Ordine di deposito della relazione entro un dato termine: proroga di questo accordata dai procuratori delle parti.
725. Seconda ed ulteriore proroga: consenso dei procuratori; impugnativa di questa, ecc.
726. Domanda di proroga diretta a giudice incompetente.
727. Provvedimento del presidente col quale si accorda una seconda proroga.
728. Pendenza di una domanda di proroga: decadenza del perito.
729. Non proposta domanda di proroga: non decadenza del perito per non aver presentata la relazione entro il termine assegnato o prorogato, ecc.
730. Validità dell'ordinanza di proroga data dopo scaduto il termine, ecc.

724. Ordinato dal tribunale al perito di depositare la sua relazione entro un dato termine a pena di decadenza, è valida la proroga del termine accordata dai procuratori delle parti, senza bisogno di adire il magistrato (Sentenza del tribunale di Calta-

girone 11 dicembre 1881; Trigone c. Comune di S. Cono; *Giur. Cat.* 1882, 50).

725. Il disposto dell'articolo 47, a linea, del Cod. di proc. civ. pel quale non può accordarsi una seconda proroga se non col consenso delle parti e non basta quello dei loro procuratori, va limitato ai termini che sono prescritti alle parti per procedere ad atti processuali.

In specie, trattandosi del termine assegnato al perito per presentare la sua relazione, può accordarsi una seconda ed ulteriore proroga col solo consenso dei procuratori.

Il perito, di cui si domanda la surrogazione per decadenza impugnandosi la proroga concessagli col solo consenso dei procuratori, ha interesse e diritto d'intervenire nel relativo giudizio incidentale per sostenere la regolarità della proroga, e dichiarandosi questa regolare, le spese dello intervento sono a carico di chi l'aveva impugnata (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 23 luglio 1884; Verrazzi c. Comune di Lesa e Manlini; *Giur. Tor.* 1884, 666; *Bett.*, 1885, 46).

726. La domanda di proroga del termine pel compimento della perizia diretta a giudice incompetente salva dalla decadenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 27 giugno 1882; Satriani c. Satriani; *Gazz. Proc.*, XVII, 427; *La Legge*, 1882, II, 807).

727. Il provvedimento del presidente col quale si accorda una seconda proroga, ritenendo la forza maggiore allegata dal perito, costituisce una presunzione *juris* che non può distruggersi senza la dimostrazione di fatti precisi contrarii (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 18 febbraio 1881; Aspro c. Mannella; *Foro Calabr.* II, 13).

728. La decadenza dei periti dal diritto di fare la perizia si opera per ministero di legge col solo decorrimento del termine prefisso.

Nè all'accennata decadenza è di ostacolo la pendenza di una domanda di proroga sulla quale non si è ancora deciso (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 19 luglio 1879; Provincia di Catanzaro e Ditta Peirano Danovaro; *Foro Calabr.* I, 67).

729. Non proposta la domanda di proroga al perito nominato, questo non decade dall'avuto mandato per non fatta presentazione del rapporto di perizia entro il termine assegnato o prorogato.

Nulla vieta che la esistenza di una proroga del termine accordato al perito sia tratta dal tacito assentimento delle parti, e simile giudizio sfugge alla censura del Collegio supremo (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 8 giugno 1878; Finanze c. Castiglia; *Circ. Giur.*, 1879, 110; *Annali*, 1879, 444).

730. L'ordinanza di proroga per l'esecuzione di una perizia, sebbene data dopo scaduto il termine, è valida se non venne impugnata, e fu anzi eseguita senza protesta.

Il termine fissato dalla Corte per la perizia di verificaione di scrittura non è sotto pena di nullità, quando ciò non si è espressamente dichiarato nella sentenza.

Il rimandarsi dal consigliere delegato o dal cancelliere, sulla richiesta dei periti, la continuazione delle operazioni ad altro giorno, eccedente il termine come sopra fissato, importa proroga del detto termine (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 27 gennaio 1877; Giannini c. Busnelli; *R. Giur. Trani*, 1877, 497).

§ 6. REVISIONE DI PERIZIA E NUOVE PERIZIE.

SOMMARIO.

(V. n. 698, 699, 704 e 705.)

- 731 e 735. Relazione dei periti che ha elementi convincenti per la decisione della causa: non schiarimenti, nè revisione di perizia.
732. Determinazione dei prezzi di alcuni lavori: non revisione di perizia.
733. Relazione stragiudiziale in appoggio di domanda di nuova perizia: quando il giudice non è obbligato a prenderla in esame.
734. La legge non impone l'obbligo, ma conferisce al giudice solo la facoltà di ordinare una nuova perizia.
- 735 e 731. Relazione sufficiente per la decisione della causa: errore materiale di calcolo; non rende nulla la perizia.
736. Sentenza passata in giudicato che dichiara la decadenza di revisione di perizia: non si può ordinare tale revisione in appello.
- 737 e 741. Quando dopo una perizia giudiziale non se ne può ammettere una nuova, ecc.
- 738 e 742. È rimesso al giudice il decidere, se la relazione dei periti è sufficiente ad illuminarlo od ordinare una nuova perizia: perizia calligrafica.
739. Se la domanda di revisione possa formar parte d'incidente: difficoltà di verificare lo stato delle cose; nuova perizia; apprezzamento dei giudici del merito.
740. Revisione dell'operato di un perito: non è prefinito un termine; ma il magistrato può non accordarla.
- 741 e 737. Non nuova perizia, se le irregolarità della prima non ingenerino dubbi.

- 742 e 738. Perizia d'ufficio che basta all'oggetto per cui venne ordinata: non nuova perizia.
743. Perizia errata: può esser sempre corretta dal giudice, senza bisogno di nuova perizia.
744. Perizia stragiudiziale: non vale a far venir meno le risultanze di una perizia d'ufficio, salvo costati errori di fatto; nuova perizia d'ufficio.
745. Nuova perizia d'ufficio, quando non si richiedono ai periti dilucidazioni, ma si vuole da loro un nuovo giudizio.
746. Nuova perizia: necessità, quando il perito dichiarò di non essere in grado di dare il suo parere; differenza tra difficoltà e impossibilità.
747. Quando il giudice non è tenuto a motivare il rifiuto della revisione di perizia.
748. Operazioni di un perito: il magistrato le valuta da sè, senza bisogno di nuova perizia.
749. Relazione non corredata dei criterii di convinzione necessari a fare sparire la incertezza e a porre il magistrato in condizione di ben giudicare: seconda perizia.
750. Parere di uno dei tre periti eletti discorde da quello degli altri due: non motivo per domandare schiarimenti od ordinare nuova perizia.
751. Perizia seguita nelle forme statutarie-amministrative: condizioni per far luogo ad una perizia giudiziale contro i risultati di quella.
752. Per accordare una seconda perizia giudiziale non basta una generica impugnativa della giustizia della prima.

731. Quando la relazione dei periti ha elementi convincenti per la decisione della causa, non vi ha luogo a disporre, che i periti diano oralmente degli schiarimenti all'udienza, e molto meno è a disporsi la revisione di perizia (*La Legge*, 1876, I, 772, Corte d'Appello di Napoli, 12 maggio 1876; Comune di Castelnuovo di Conza c. Pratico).

732. Deferita ad un architetto la determinazione dei prezzi di alcuni lavori per patto espresso, è inammissibile la dimanda tendente ad ottenere la revisione della perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 10 luglio 1878; Midiri c. Bonanno; *Temi Zancl.*, 1878, 116; *G. Trib. Mil.* 1879, 22).

733. Se fu prodotta una relazione stragiudiziale, per appoggiare la domanda di una nuova perizia, il giudice non è obbligato a prenderla in esame, quando riconosca che la perizia già eseguita risponde pienamente ed in modo convincente ai quesiti proposti (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 20 febbraio 1879; Mini-Ponticelli c. Passalacqua-Ponticelli; *Temi Ven.* 1879, 262; *Annali*, 1879, 487).

734. L'articolo 269 del Codice di proc. civ. non impone l'obbligo, ma conferisce solo la facoltà all'autorità giudiziaria di

ordinare una nuova perizia, quando non trovi nella relazione dei primi periti elementi sufficienti per la decisione.

E così l'uso e il non uso della medesima non può porgere materia ad annullamento in sede di Cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 luglio 1879; Garbaccio c. Bozzalla; *M. Trib. Mil.* 1879, 866; *G. Trib. Mil.* 1879, 869; *Gazz. Leg.*, 1879, 264; *Giur. Tor.* 1879, 74; *Annali*, 1880, 360).

735. Quando l'autorità giudiziaria riscontra nell'assunta perizia elementi sufficienti per la decisione, non ha, nè può avere obbligo di farne assumere un'altra.

Un errore materiale di calcolo non può mai render nulla la perizia, potendosi sempre correggere (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 agosto 1879; Bonati c. Società anonima concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova; *G. Trib. Mil.* 1879, 857; *M. Trib. Mil.* 1879, 912).

736. Passata in giudicato una sentenza che dichiara la decadenza di una revisione di perizia per decorrenza dei termini all'uopo prefissi dal primo giudice, non si può ordinare la detta revisione nel giudizio d'appello sotto ragione dell'utile che potrebbe derivarne alla risoluzione della controversia (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 18 maggio 1881; Del Balzo c. Comune di Gerace; *Foro I*, 791).

737. Dopo una perizia giudiziale non se ne può ammettere una nuova, se non quando venga dimostrato che la prima sia infetta da tali errori di fatto e di criterio da renderla assolutamente inaccettabile e mancante degli elementi necessari per la decisione della causa, ovvero i periti non siansi attenuti alle norme prescritte.

Il non avere specificato il valore locativo di ogni appartamento di una casa, il non aver dedotte le spese per le imposte e la manutenzione prima di stabilire il prezzo di essa in base al fitto lordo, l'aver tenuto conto di un fitto maggiore del conseguito dal proprietario, non sono errori tali da giustificare la prescrizione di una seconda perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 19 febbraio 1881; Bregaro c. Banca di costruzione italiana; *Giur. Casale*, 1881, 272).

— Non è lecito ordinare ulteriori perizie quando le precedenti siano chiare e precise, nè vengano contrastate per qualunque errore o difetto (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 4 novembre 1884; Bartoccini c. Falconi; *Temi Rom.* 1884, 740).

— Quando sono infondati ed ingiusti gli attacchi alla giudiziale perizia, rispondendo essa diligentemente alle obiezioni formulate e dopo un attento esame degli atti e documenti, si deve respingere la domanda di nuova perizia come quella che non menerebbe ad altro risultato che a procrastinare la definizione del diritto ed infliggere un biasimo ai periti che adempirono compiutamente il loro mandato (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 9 luglio 1878; Valli Rasponi c. Fattiboni; *R. Giur. Bol.* 1878, 229).

738. È rimesso al prudente criterio del giudice il decidere se la relazione dei periti contenga gli elementi necessari ad illuminarlo, ovvero faccia mestieri domandare loro ulteriori schiarimenti, od ordinare una nuova perizia.

L'esperimento della comparazione dei caratteri, per mezzo di periti calligrafici, è stato sempre considerato quale un mezzo di prova fallace e pericoloso.

Tanto meno poi può offrire un sicuro criterio al giudice la perizia che si fonda non sui documenti originali, ma su copie fotografiche, e quando dalla relazione apparisca che i periti a tutta prima concordi, si mostrarono in seguito dissenzienti, ritenendo qualcuno di essi la necessità di ulteriori studi sugli originali.

L'autorità giudiziaria può ordinare d'*ufficio* anche una nuova perizia calligrafica (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 13 maggio 1881; Marchi c. Pacchini; *Foro I*, 568).

— In nessun caso l'autorità giudiziaria è vincolata dall'avviso dei periti.

È rimesso al prudente avviso del giudice l'ordinare o no una nuova perizia, il sentire oralmente i periti, l'esigere una nuova relazione (*La Legge*, 1876, I, 229, C. C. di Torino, 4 settembre 1875; Bertonati c. Ministero della marina).

— L'articolo 269 del Codice di procedura civile rimette al discernimento del giudice il decidere se sia il caso di novella perizia; su di che non hanno potere di censura i giudici del diritto di cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 6 giugno 1876; *La Legge*, 1876, 323).

— La perizia è un semplice parere che non vincola il giudice, il quale può ricavare gli elementi di convincimento per la risoluzione della causa da altre risultanze degli atti, senza dover ricorrere ad una seconda perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 giugno 1878; Rosazza e Magnani c. Gianardo;

Giur. Tor. 1878, 544; *G. Trib. Mil.* 1878, 902; *La Legge*, 1878, I, 771; *Annali*, 1878, 488; *M. Trib. Mil.* 1878, 1024).

— La facoltà di ordinare una nuova perizia è rilasciata al retto e discrezionale arbitrio dei magistrati; e, meno la prova di abuso manifesto, deve rispettarsi.

Malgrado che la relazione peritale non sia presentata nel termine stabilito o prorogato, tuttavia se la presentazione avviene prima che le parti abbiano domandato la surrogazione del perito, la mora di lui rimane purgata e la relazione entra a far parte degli atti della causa e non perde della sua validità (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 17 dicembre 1877; Padelletti c. Tolomei; *Foro*, 1878, I, 95).

739. È disputabile se la domanda di revisione di perizia a norma dell'articolo 269 possa formar parte d'incidente; ma è certo che ad ogni modo tale incidente non potrebbe mai trattarsi disgiuntamente dal merito.

La difficoltà di verificare lo stato delle cose, le cui tracce nel frattempo siano scomparse, per quanto grave, non può elevarsi a grado d'impossibilità e di conseguente inammissibilità di nuova perizia, ed è rimessa anch'essa all'apprezzamento dei giudici del merito (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 13 maggio 1882; Unione dei molini di Rinaldino c. Varoli; *Bett.*, 1882, 346).

740. Comunque per la revisione dell'operato di un perito la legge non abbia prefinito alcun termine, non di meno, se il magistrato di merito ritrova nel lungo tempo decorso dalla perizia alla domanda di revisione una ragione sufficiente, perchè, aggiunta alle altre, non debba accogliere la chiesta domanda di revisione, non è per ciò censurabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 23 gennaio 1882; Levy c. Ioerger; *Gazz. Proc.*, XVII, 151).

741. Non deve ordinarsi una nuova perizia se le irregolarità della prima non siano tali da mettere in dubbio la esattezza delle intere operazioni peritali (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 24 luglio 1883; Misi c. Brancaloni-Bertelli; *Eco Gen.* 1883, civ. 275).

— Se la relazione peritale lasci al giudice tali dubbi che gli impediscano di giudicare con piena cognizione di causa, esso può nominare d'ufficio nuovi periti (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 19 marzo 1877; Aliprandi c. Montanari; *R. Giur. Bol.* 1877, 236).

— Affinchè il giudice possa ordinare una seconda perizia non è necessario che si abbia un documento che provi la erroneità o la insufficienza della prima; basta che la medesima possa lasciare qualche dubbio nell'animo del giudice.

Ordinata d'ufficio una perizia non può il tribunale, a pena di decadenza, fissare un termine, entro cui debba essere fatto il deposito delle spese (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 6 luglio 1877; Comune di Carrara c. Lazzoni; *Eco Gen.* 1877, 365).

742. È totalmente lasciato all'arbitrio del giudice il decidere se sia o no il caso di ordinare una nuova perizia.

In conseguenza, se una perizia d'ufficio da un attento esame, dalle informazioni assunte e da altri amminnicoli si dimostra avvalorata in modo da bastare all'oggetto per cui venne ordinata, legalmente il giudice respinge la istanza di una nuova perizia (Sentenza della Corte di Appello di Casale 27 marzo 1882; Algeri c. Vistarini; *Giur. Casale*, 1883, 14).

— L'ordinare o no una nuova perizia, quando la prima non fornisce elementi sufficienti per la decisione, è una facoltà del giudice, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 febbraio 1883; Nasi c. Marra; *Giur. Tor.* 1883, 353; *M. Trib. Mil.* 1883, 407).

743. Una perizia che apparisce erronea, può essere sempre corretta dal magistrato, senza d'uopo di procedere a nuova perizia giudiziale (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 13 novembre 1884; Rappini c. Rappini; *Temi Rom.* 1884, 497).

744. Sebbene una perizia stragiudiziale non valga a far venir meno le risultanze di una perizia di ufficio, tuttavia quando afferma errori di fatto occorsi in questa può determinare il giudice a ordinare una nuova perizia d'ufficio (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 7 aprile 1884; Bianchi c. Martini e Rossi; *Giur. Tor.* 1884, 365).

745. Si può ordinare ai periti di dare ulteriori schiarimenti solo quando la loro relazione risulti oscura, incerta o incompleta; ma quando coi nuovi quesiti che si propongono ai periti non si chiedano ad'essi spiegazioni per dilucidare ambiguità, ma bensì si vuole da loro un nuovo giudizio o in conferma o in modificazione di quello già da loro emesso, con dovere anche tener conto delle osservazioni fatte dalle parti sulla loro prima relazione e di quelle fatte in una perizia parziale, in tal caso devesi ordi-

nare una nuova perizia da commettersi ad altri periti nominati d'ufficio (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 27 agosto 1884; Opera pia Barolo c. Ministero dei Lavori pubblici; *Giur.* Tor. 1884, 727; *Annali*, 1884, 483).

746. Vi è necessità di ordinare una nuova perizia, o per dir meglio, di insistere in quella già ordinata, se il perito nella sua relazione non fece altro che dichiarare di non essere in grado di dare il suo avviso su verun dei quesiti a lui proposti in sentenza.

Non bisogna scambiare le *difficoltà* colla *impossibilità*, e per togliere di mezzo quelle non mancano norme e despedienti a periti veramente esperti e prudenti, secondo i casi (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 22 marzo 1884; Donati-Ghigi c. Lombardi; *Bett.*, 1884, 219).

747. Quando il magistrato decide che la perizia eseguita è sufficiente, non è tenuto a motivare il rifiuto della domanda di revisione della perizia medesima (*La Legge*, 1875, I, 589, C. C. di Napoli, 13 aprile 1875; Sollecchia c. Biazzelli).

748. Il magistrato valuta da sè le operazioni di un perito, senza bisogno di una seconda perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, 19 maggio 1879, Scamati c. Bonifacio; *Foro Calabrese*, 1880, p. 187).

749. Rettamente si ordina una seconda perizia se il primo perito giudiziale non ha corredato la sua relazione dei criterii di convinzione e delle cause di scienza necessarie a far sparire la incertezza e la confusione e a porre il magistrato in condizione di pronunciare un giudizio retto e coscenzioso (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 26 aprile 1878; Muratore c. Muratore; *Giur.* Tor. 1878, 499; *Bett.*, 1879, 6).

750. Quando il parere di uno dei tre periti eletti sia discorde da quello degli altri due, non vi è motivo per questa sola circostanza d'invocare i provvedimenti di cui all'articolo 269 del Codice di procedura civile. (*La Legge*, 1875, I, 602, C. d'App. di Parma, 9 marzo 1875; Pinardi c. Fousereau).

751. Per far luogo ad una perizia in via giudiziale contro i risultati di quella seguita nelle forme statutarie-amministrative occorre un « *fumus non levis de erroneitate, vel saltem de maxima erroneitatis verisimilitudine.* » (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 10 aprile 1876; *M. Trib.* Mil. 1876, 487).

752. I testimoni possono far fede delle opere e delle spese commesse dal possessore di un fondo, ma il giudicare in quanto

tali opere o tali spese abbiano aumentato il valore del fondo è ufficio esclusivamente dei periti dell'arte.

Per accordare una seconda perizia giudiziale non basta una generica impugnativa della giustizia della prima, ma è d'uopo con prove specifiche ingenerare un dubbio ragionevole sulla di lei erroneità (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 6 giugno 1881; Macci c. Donati; *Tem* Rom. 1881, 307).

§ 7. STIME PERIZIALI.

SOMMARIO.

(V. n. 732, 737 e 752.)

753. Giudice del merito: diminuzione del valore fissato dal perito.
 754. Cose date a corredo della conduzione di un fondo rustico e stimate: non importano traslazione; cessazione della presunzione legale.
 755 e 756. Non necessità di estendere la perizia a tutti gli stabili ereditarii e a tutte le quote, quando la disputa verta su di un solo stabile costituente una sola quota, ecc.: stima del fondo; devesi aver riguardo al tempo della divisione, ecc., alla topografia, posizione, ecc.
 757. Perizia ragionata e che dà tutte le spiegazioni sugli obietti delle parti: merita piena fede in giudizio.

753. Non è vietato al giudice del merito, per apprezzamenti desunti dalla perizia, diminuire il valore fissato dal perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 22 maggio 1877; Cappiello c. Genente; *G. Trib.* Nap. XXVIII, 619; *G. Trib.* Mil. 1877, 1021; *La Legge*, 1878, I, 346).

754. Se nel caso di stima il prezzo succede alla cosa, ove però risulti che quella non ebbe per oggetto la traslazione di questa, ma soltanto la formazione di un criterio per determinare la somma rappresentata dalla cosa consegnata, il principio generale cede innanzi alla convenzione; e così le cose date a corredo della conduzione di un fondo rustico e stimate non importano traslazione e cessa la presunzione della legge 3 ff. *loc. cond.* (*La Legge*, 246, X, C. C. di Torino, 28 gennaio 1870; Zanardi c. Dotti).

755. Nè dalla locuzione, nè dalle ragioni degli articoli 1038 e 1041 del Codice civile può indursi la necessità (trattandosi di rescissione di divisione per lesione enorme) di estendere la perizia a tutti gli stabili ereditarii e a tutte le quote, quando la disputa non siasi impegnata che sopra di un solo stabile costituente una sola quota.

La sentenza interlocutoria, che ordina la perizia di questo solo stabile, rimane naturalmente limitata allo stato delle cose, e quindi, ove in seguito sorga la necessità o convenienza di una perizia comprensiva di tutti gli stabili ereditarii in confronto degli uni con gli altri non è preclusa la via alle parti di chiederla ed ai giudici di ordinarla.

Ai termini del detto articolo 1041 la stima del fondo devesi fare secondo il suo stato e valore al tempo della divisione, e a ragione di compra e vendita (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 febbraio 1879; Carraresi c. Gigli; *Tem. Ven.* 1879, 293).

756. Trattandosi di perizia sul valore di fabbricati ereditarii da dividersi, il perito deve avere riguardo alla topografia, posizione e natura di essi, ed alle loro dipendenze (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 18 novembre 1878; Dionisotti c. Brugo; *Giur. Tor.* 1879, 15; *G. Trib. Mil.* 1879, 64).

757. Dopochè un perito ha esposto le ragioni del suo rapporto, prodotta anche l'analisi scientifica da lui redatta, e data spiegazione sugli ulteriori obietti dalle parti dedotti, merita piena fede e fa piena prova in giudizio sul valore dei fondi e beni reali (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 24 giugno 1880, Tresoldi contro Eredi Guidetti; *R. di giurisprudenza* di Bologna, 1880, p. 310).

§ 8. ONORARII E INDENNITÀ; RIMBORSO DELLE SPESE (PERITI GIUDIZIALI O SEMPLICI LOCATORI D'OPERA).

SOMMARIO.

758. Periti che non hanno chiesto la liquidazione dei loro onorarii in fine del processo verbale di presentazione del loro referto: posson chiederla posteriormente, ecc.
759. Per conseguire gli onorarii non occorre un vero e regolare giudizio: basta intimare alle parti copia del verbale di presentazione della perizia.
760. Espropriazione per pubblica utilità: tassazione e pagamento delle spese e degli onorarii dei periti; applicabilità delle norme della procedura ordinaria; sentenza che dichiara nulla la perizia; non ha efficacia, in confronto dei periti non intervenuti in causa, di far sospendere il pagamento dei loro onorarii.
761. Perito liquidatore che con un primo rapporto non ha risolte tutte le questioni: si può rifiutare all'esame delle questioni non risolte, se è creditore degli onorarii dipendenti dal primo rapporto.
762. Impugnazione di una perizia: non può ostacolare il pagamento delle indennità liquidate a favore del perito; eccezione.

763. Perizia ordinata per un'operazione che è indispensabile conseguenza del giudicato: mandato esecutivo di pagamento del perito intestato contro tutte le parti.
764. Perito giudiziale: pel pagamento dei suoi onorarii può proporre l'azione *ex mandato* o valersi delle forme privilegiate; ordine di pagamento; contro chi è rilasciato; quando si ammette solidarietà fra le parti pel pagamento degli onorarii del perito.
765. Nullità della perizia per colpa dei periti: perdita del diritto agli onorarii, ecc.
766. Provvedimento presidenziale per tassazione di onorarii: reclamo avanti il collegio giudiziario; termine.
767. Deposito regolare della relazione: dà diritto ad ottenere dal presidente l'ordine di pagamento; perizia ordinata d'ufficio; solidarietà delle parti; gratuito patrocinio; non impedisce l'esercizio dell'azione solidale contro la parte non povera; non giova al debitore solidale allegare l'insolvenza del condebitore, ecc.
768. Facoltà di accordare al perito l'anticipazione delle spese contemplate dall'art. 259 del Cod. di proc. civ.
769. Tassazione delle indennità spettanti al perito nominato dal presidente in virtù di patto della scrittura di divisione: esecutorietà rimpetto a tutti i coeredi.
770. Coerede istante nel giudizio *familiae erciscundae*: domanda di destinazione di perito per le operazioni della divisione; azione solidale del perito contro tutti i coeredi pel pagamento delle sue indennità; perizia ordinata dal Tribunale con sentenza munita di clausola provvisoria; perito che adempito l'incarico prima della discussione d'appello; ha diritto di ripetere le sue indennità, quantunque la sentenza del Tribunale sia revocata, quanto alla clausola, ecc.
771. Ordinanza di tassazione: dev'essere notificata a tutti coloro che debbono pagare.
772. Causa rinviata al pretore: competenza di questo a tassare le indennità al perito.
773. Sentenza che dichiara non tenuto il convenuto a pagare l'onorario pattuito per la prestazione di un'opera: art. 1165 del Cod. civ.
774. Professionista: regole per determinare il salario dovutogli per un'opera.
775. Giudice: Codice austriaco; silenzio delle parti; determinazione della mercede nel contratto di locazione d'opera; prestazioni interrotte; separato o complessivo compenso.

758. Possono i periti che non abbiano chiesta la liquidazione dei loro onorarii in fine del processo verbale di presentazione del loro referto chiedere posteriormente tale liquidazione al pretore o al presidente.

Colui che promuove opposizione alla liquidazione degli onorarii del perito, sostenendo che la somma attribuitagli è esagerata, non è tenuto a presentare il rapporto peritale (Sentenza della

Corte d'Appello di Genova 3 aprile 1878; Cosso c. Odero; *Gazz. Leg.* 1878, 240).

759. Non occorre un vero e regolare giudizio per conseguire l'onorario che le parti debbono al perito in causa delle sue operazioni, bastando all'effetto intimare alle parti stesse una copia del verbale di presentazione della perizia a senso degli articoli 267 e 447 del Codice di procedura civile, e 307 del Regolamento generale giudiziario (Sentenza della Pretura di Villalvernia 26 aprile 1878; Peringotti c. Canegallo; *Mon. Pret.* 1878, 159).

760. In argomento di espropriazione per causa di pubblica utilità, per la tassazione delle spese e degli onorarii dei periti e pel pagamento dei medesimi in via esecutiva, la Legge 25 giugno 1865 ha voluto riferirsi alle disposizioni del Codice di procedura civile trattandosi di una materia di esecuzione processuale e parata.

Sebbene l'espropriato ottenga in confronto dello espropriante sentenza che dichiara nulla la perizia, tuttavia questa sentenza non può avere efficacia, in confronto dei periti non intervenuti nella causa, di sospendere il pagamento delle loro spese e dei loro onorari, ma potrà solo costituire a favore dello espropriato un titolo di rivalsa contro chi di ragione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 14 febbraio 1878; Carli c. Canetti; *Temi Ven.* 1878, 202; *La Legge* 1878, I, 399; *G. Trib. Mil.* 1878, 550; *Bett.* 1878, 620).

761. Quando il perito liquidatore con un primo rapporto non abbia risolte tutte le questioni demandate al suo esame dall'autorità giudiziaria, e questa rimetta di bel nuovo le parti dinanzi a lui per l'esame delle questioni rimaste insolute, può ricusarsi ove sia creditore degli onorarii dipendenti dal primo rapporto, ed abbia proceduto in via ingiunzionale pel conseguimento di essi (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 1° marzo 1878; Odero c. Cosso Arrigo; *Gazz. leg.* 1878, 151).

762. Le impugnazioni che le parti facessero ad una perizia non possono ostacolare il pagamento delle indennità liquidate a favore dei periti, ammenochè gli errori imputati alla perizia non si libellasse essere motivati da dolo o mala fede dei periti stessi (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 3 luglio 1882; Nicosia c. Nicosia; *Foro Cat.* 1882, 113).

763. Quando una perizia non è ordinata come mezzo istruttorio per giustificarsi l'assunto di una delle parti, ma invece

per una operazione che è indispensabile conseguenza del giudicato, bene il mandato esecutivo di pagamento del perito s'intesta solidalmente contro tutte le parti (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 16 giugno 1882, Comune di Mistretta c. Lombardo; *Foro Cat.* 1882, 110).

764. Il perito giudiziale pel pagamento dei suoi onorarii può proporre l'azione *ex mandato*, ed in tal caso deve seguire le norme ordinarie della procedura.

Ma se preferisce valersi delle forme privilegiate stabilite dal Codice di procedura civile, deve uniformarsi al disposto dell'articolo 267 e non a quello dell'articolo 379.

L'articolo 379 si applica soltanto nei rapporti dei clienti o mandanti, e per quelle spese che, o sono indipendenti od estranee agli atti giudiziari, o sulle quali, quantunque attinenti ad una causa, non vi potè essere pronunzia nella sentenza o nel corso della istruzione.

A senso dell'art. 267 del Codice di procedura civile, l'ordine di pagamento si rilascia contro chi ha chiesto la perizia e non anche contro colui che è interessato nella perizia.

Non si ammette solidarietà fra le parti pel pagamento degli onorarii del perito, se non quando la perizia sia stata ordinata d'ufficio, non mai quando fu chiesta da una delle parti (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 6 marzo 1882; Valle c. Dapasano; *Giur. Casale* 1882, 129).

— Il perito giudiziale, al pari di ogni altro mandatario, ha l'azione solidale per le spese e le indennità a lui dovute verso ciascuno di coloro che hanno chiesta la perizia, e se questa fu ordinata d'ufficio, verso ciascuna parte interessata.

La solidarietà derivò dalla causa dell'obbligazione o del fatto, il creditore ha diritto di domandar l'intero a ciascun condebitore, sia nel giudizio di condanna, che con procedimento esecutivo.

Il condebitore compulsato al pagamento degli onorarii, se vuole serbare integro il suo diritto per la surrogazione legale verso gli altri, può bene notificare egli l'ordinanza di tassa a costoro e citarli, affinchè con una sola sentenza venga pronunziato sulle opposizioni sue e su quelle che per avventura venissero prodotte da essi condebitori (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 16 marzo 1880, Larenza c. Sarlo; *Gazz. del Proc.* XV, 353).

765. Pronunziata la nullità della perizia per colpa dei periti (nella specie, per l'omissione di formalità essenziali alla perizia

medesima), essi perdono il loro diritto al rimborso delle spese e alla percezione degli onorarii (Codice civile, art. 1635, 1636, 1746, 1753; Codice di procedura civile, art. 59 e 268). Sentenza della Corte d'Appello di Macerata 16 settembre 1886, Becari-Saggiotti, Tremani e Miconi-Rocchi c. Chiumentì).

766. Il provvedimento presidenziale per tassazione di onorarii dei periti è soggetto a reclamo avanti il collegio giudiziario. Il termine a proporre questo reclamo non decorre finchè il provvedimento non è stato notificato a chi ha interesse a contraddirvi (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 3 luglio 1876; *Annali* 1876, 439).

— Il decreto del presidente, che tassa spese e indennità dovute a periti, è parificato a sentenza contumaciale, per quanto riguarda il termine all'opposizione.

L'opposizione a tal decreto, quando questo non sia notificato in persona propria, può farsi sino al primo atto di esecuzione.

Non varia cotale termine, perchè dal decreto venga fatto riassunto in una scrittura tra il debitore ed uno de' periti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 6 novembre 1883; Poritano c. Sciorci; *Gazz. Proc.* XVIII, 572; *Bett.* 1884, 176; *Filangeri* 1884, 165).

767. Appena eseguito il deposito regolare della relazione, i periti giudiziali hanno diritto di ottenere dal presidente l'ordine di pagamento dei loro onorarii contro la parte che ha chiesto la perizia, o contro tutte le parti interessate, qualora sia stata ordinata d'ufficio, senza essere obbligati ad attendere l'esito della causa (Codice di proc. civ., art. 267).

Nel caso di perizia ordinata d'ufficio, la solidarietà delle parti di fronte ai periti deriva dal principio generale stabilito nell'articolo 1756 del Codice civile, inquantochè il mandato conferito dal giudice nell'interesse delle parti deve aversi come conferito dalle parti medesime.

La legge sul gratuito patrocinio dei poveri (6 dicembre 1865, art. 6) accordando alla parte che vi è ammessa fra gli altri benefizii, quello che i periti debbano prestar l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, o anche dalle parti stesse ammesse al gratuito patrocinio, qualora per la vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in esso lo stato di povertà, non impedisce l'esercizio dell'azione solidale contro la parte non povera, nè infirma il titolo esecutivo, derivante dal provvedimento del presidente.

Il modo particolare d'obbligazione condizionale della parte privilegiata non immuta la obbligazione solidale dell'altra, potendo esistere obbligazione in solido ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro (Codice civile, art. 1187), e non essendo consentito al debitore in solido opporre eccezioni personali soltanto ad alcuno degli altri debitori (Codice citato, articolo 1193).

Non giova al debitore solidale allegare l'insolvenza del condebitore, e il conseguente pericolo dell'inutile esperimento del diritto di rivalsa, quando specialmente tale pericolo non sia imputabile al creditore (*La Legge*, 840, XIII, Corte d'App. di Lucca 31 ottobre 1872; Intendenza di finanza di Livorno c. Gori, Monti e Azzati).

768. Non è vietato all'autorità giudiziaria di accordare al perito, a seconda delle specialità dei casi, l'anticipazione delle spese contemplate dall'articolo 259 del Codice processuale, chiesta dopo che esso perito ha prestato giuramento, e cominciate le operazioni relative allo incarico a lui affidato (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 31 dicembre 1883; Lombardo c. Mirapaoli; *Giur. Cat.* 1884, 20; *Foro Cat.* 1884, 31).

769. La tassazione, secondo l'art. 379 del Codice di procedura civile, delle indennità spettanti al perito nominato dal presidente del Tribunale in virtù di patto della scrittura di divisione convenzionale, è eseguibile non soltanto rimpetto al coerede che ha provocato la nomina nell'interesse comune, sibbene anche rimpetto a tutti i coeredi (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 17 novembre 1883; Conforti c. Tusano; *Gazz. Proc.* XVIII, 545; *La Legge* 1884, I, 520).

770. Benchè il coerede istante nel giudizio *familiae erciscundae* si faccia a chiedere la destinazione di un perito per le operazioni della divisione, il perito destinato ha azione solidale contro tutti i coeredi per il pagamento delle sue indennità.

L'ordinanza di tassazione delle suddette indennità emessa dal presidente a forma dell'articolo 267 del Codice di procedura civile è titolo legalmente esecutivo.

Ordinata una perizia dal Tribunale, con sentenza munita di clausola provvisoriale e compiutosi dal perito l'incarico prima della discussione dell'appello, ha diritto a ripetere le sue indennità, non ostante che la sentenza del Tribunale, quanto alla clausola, rimanga rievocata in grado di appello, e nel merito si dispongano

altri mezzi istruttori (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 marzo 1879; Siniscalchi c. Rocco; *G. Trib. Nap.* XXIX, 553; *La Legge*, 1879, I, 757; *G. Trib. Mil.* 1879, 668; *Gazz. Proc.* XIV, 283).

771. L'ordinanza di tassazione a favore dei periti deve essere notificata a tutti coloro che debbono pagare non ostante che fossero tenuti in solido, altrimenti la notificazione è nulla (Sentenza della Pretura di Corato 28 dicembre 1878; Sarlo, De Loma, De Martino c. Carezza; *Mon. Pret.* 1879, 79).

772. È competente il pretore a tassare le spese e le indennità al perito nominato dal Tribunale in grado di appello, se la causa è rinviata pel corso ulteriore e per le spese al pretore medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 3 settembre 1878; Milario c. Montaini; *Gazz. Proc.* XIII, 484).

773. La sentenza che dichiara non tenuto il convenuto a pagare l'onorario pattuito per la prestazione d'un'opera, perchè l'opera stessa non venne dall'attore prestata, non viola l'art. 1165 del Codice civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 dicembre 1877; Caselli c. Bellotti-Bon; *Annali* 1878, 235; *G. Pret.* 1878, 550; *M. Giud. Ven.* 1878, 235).

774. Nel determinare il salario del professionista deve tenersi ragione tanto della perizia ed attitudine di lui nella scienza od arte che professa, quanto del processo tenuto (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 26 giugno 1876; *Circ. Giur.* 1876, I, 199).

775. Il giudice che secondo il codice austriaco, nel silenzio delle parti, può determinare la mercede nel contratto di locazione, nel caso di prestazioni interrotte può per ciascuna di esse attribuire un separato compenso, o un compenso complessivo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 22 maggio 1876; *M. Giud. Ven.* 1876, 356).

MASSIME DIVERSE.

SOMMARIO.

776. Causa tendente all'annullamento di una perizia: indicazione nelle conclusioni come autore della perizia una persona diversa da quella indicata nella citazione; non basta a rendere improponibile la domanda della parte attrice.

777. Asserzioni non provate delle parti: non perizia d'ufficio, ma assoluzione del convenuto dall'osservanza del giudizio.
773. Perizia necessaria: nulla osta che si faccia sopra uno stato di cose già scomparso.
779. Limiti del mandato conferito al perito di stabilire i termini di confine.
780. Impossibilità personale per malattia o vecchiaia a procurarsi alimenti: si può constatare con perizia.
- 781 e 738. Perizie calligrafiche: sono un mezzo di prova fallace.
782. Procuratore alle liti: facoltà di proporre o consentire una perizia.
783. Perizia concessa in via di volontaria giurisdizione ed eseguita senza l'intervento della persona contro cui fu chiesta: quando può a questa opporsi.
784. La nuova legge di procedura non fa venir meno il giudicato: sentenza che ha delegato un giudice per la nomina di periti e non ha assegnato il termine pel deposito del loro rapporto; esecutorietà.
785. Perito illetterato: tale circostanza non basta ad escludere che abbia avuto incarico di far la perizia.
786. Perito eletto di consenso: avviso da esso dato; non obbliga le parti, quando una di esse non vuol più convenire.
787. Parte che invoca una perizia eseguita all'estero: deve dimostrare che essa è conforme alle leggi del luogo.
788. Perizie stragiudiziali: inapplicabilità degli art. 263 e 268 del Cod. di procedura civ.
789. Codice civile estense: nullità della perizia giudiziale compiuta senza che le parti abbiano avuto notificazione del giorno delle operazioni, ecc.
790. Regolamento processuale austriaco: verbali di sopra luogo; non necessità della presenza di un giudice o di un segretario; notificazione del giorno dell'ispezione oculare, ecc.; perizie contenenti il concorde avviso di due periti; piena prova, ecc.
791. Perizia da eseguirsi in un termine designato: non adempimento; dà diritto all'altra parte di procurare la esecuzione della perizia, ecc.
792. Quando non può opporsi a taluno l'accettazione del parere di un perito.
793. Perizia fatta dal giudice con provvedimento notificato agli interessati: chi non si recò sul luogo non può invocare, per infirmarla, la sua contumacia.
794. Patto che vieta al conduttore di fare miglioramenti: miglioramenti eseguiti; non compenso; rimborso delle spese per riparazioni necessarie; non compete al conduttore il *ius retentionis*, nemmeno limitatamente al tempo occorrente per la relativa perizia.
795. Sospensione opposta ad un perito giudiziale dopo il giuramento: inattendibilità.

776. Il solo fatto, che in una causa tendente all'annullamento di una perizia si sia nella conclusione indicato come autore della perizia una persona diversa da quella indicata nella citazione, non basta a rendere improcedibile la domanda della parte attrice (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 2 agosto 1876; *Eco Trib. Ven.* 1876, 534).

777. Ove nè l'una, nè l'altra delle parti dia la prova delle proprie asserzioni, le quali per non elidersi reciprocamente esigerebbero di esser messe in chiaro da una perizia, l'autorità giudiziaria non ordina d'ufficio che s'interPELLI il voto dei tecnici, ma allo stato degli atti assolve la parte convenuta dall'osservanza del giudizio (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 23 giugno 1876; *Temi Ven.* 1876, 217).

778. Ove sia necessaria una perizia, nulla osta che essa si faccia sopra uno stato di cose già scomparso (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 14 agosto 1876; *Temi Ven.* 1876, 348).

779. Il mandato conferito ad un perito di stabilire i termini di confine non comprende la facoltà di attribuire ad uno dei confinanti una striscia di terreno tra le rispettive proprietà (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 21 maggio 1877; Ferrara c. Bonifaccino; *G. Pret.* 1877, 391; *Massime* 1877, 406; *G. Trib. Mil.* 1877, 927; *Giur. Tor.* 1877, 113).

780. La impossibilità personale a causa di malattia o vecchiaia per procurarsi alimenti col proprio lavoro, nel conflitto di relative prove testimoniali e semplici certificati sanitari, si constata mediante perizia sulla persona (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 13 gennaio 1877; *Foro*, I, 499).

781. È principio volgarissimo in giurisprudenza che le perizie calligrafiche in materia di falsità sono un mezzo di prova fallace, e pieno di pericoli (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 28 giugno 1877; Carnana c. Boattini; *Foro*, 1878, I, 191).

782. Il procuratore alle liti ha facoltà di proporre e di prestare il consenso ad una perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 maggio 1878; Petrucco c. Rabagliano Albino; *Giur. Trib. Mil.* 1878, 582; *Giur. Tor.* 1878, 419; *M. Trib. Mil.* 1878, 1122).

783. La perizia concessa in via di volontaria giurisdizione, ed eseguita senza l'intervento della persona contro cui fu domandata, può a questa opporsi quando le sia stato notificato il decreto di nomina del perito e di fissazione del giorno della perizia senza che vi sia stata opposizione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 16 settembre 1878; Solari c. Finanze; *Bollettino* 1879, 58).

784. La legge novella di procedura non fa venir meno il giudicato.

E però la sentenza che ha delegato un giudice di circondario per la nomina di periti, e non ha assegnato il termine in cui debbono i medesimi depositare il loro rapporto, vuol essere eseguita, a nulla ostando che la legge novella di procedura, o non consenta la delegazione, od imponga la fissazione del termine entro cui il rapporto dovrebbe essere presentato (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 19 gennaio 1878; Calcagno c. Finocchiaro; *Circ. Giur.* 1878, 453).

785. La circostanza in un perito di essere illetterato non basta ad escludere che egli avesse avuto l'incarico di fare la perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 11 ottobre 1881; Ceva e Gaeta c. Demari; *Giur.* Casale 1882, 22).

786. L'avviso dato da un perito, eletto di consenso, ad occasione di un progetto di convenzione, e le indennità pagate a costui per tale incarico, non obbligano le parti, quando una di esse visto quell'avviso recede dal voler convenire (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 9 dicembre 1876; Landuscia c. Mensa arcivescovile di Trani; *R. Giur.* Trani 1877, 189).

787. La parte che invoca una perizia eseguita in paese estero (Rio Janeiro, Impero del Brasile) deve dimostrare che essa è conforme alle leggi colà vigenti.

In ogni caso, tale perizia, onde possa essere eretta a criterio di giudicato, deve contenere tutti i dati necessari per la adeguata risoluzione della contesa (Sentenza del Tribunale di Bologna, 30 marzo 1882; Ditta M. May c. Ditta fratelli Bassi *R. Giur.* Bol. 1882, 172).

788. Le disposizioni degli articoli 263 e 268 del Codice di procedura civile non sono applicabili alle perizie stragiudiziali (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 21 aprile 1882; Ditta Campostrini c. Dacomo; *Cass. Tor.* 1882, I, 320; *Gazz. Leg.* 1882, 369).

789. A seconda del Codice di procedura civile estense è nulla quella perizia giudiziale che siasi compiuta senza che le parti abbiano avuto notificazione del giorno in cui s'incominciarono e di quello in cui dovevano proseguire e si proseguirono le relative operazioni (articolo 647 del Codice di procedura civile estense).

Essendo esse formalità essenziali, la loro mancanza produce la nullità della perizia, senza che la nullità sia espressamente dichiarata dalla legge.

A tenore dell' articolo 642 dello stesso Codice di procedura estense, non può assegnarsi ai periti un termine maggiore di venti giorni per l'esecuzione e presentazione della perizia, nè può prorogarsi oltre due mesi se non in caso di necessità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 3 marzo 1882; Abbati-Marescotti c. Gittoni e Palazzi; *Cass. Tor.* 1882, I, 179).

790. Nessuna disposizione del regolamento processuale austriaco prescriveva per la validità della perizia la presenza e la sottoscrizione ai verbali di sopra luogo di un giudice o di un segretario.

Ai termini dello stesso regolamento doveva bensì notificarsi alle parti il giorno in cui l'ispezione oculare avrebbe avuto luogo, ma il giudice non aveva l'obbligo di avvertire le parti assenti di ogni aggiornamento a cui si dovesse per qualche ragione addivenire quando fosse necessità protrarre l'operazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 19 aprile 1882; Conti c. Pisani e Lanfranchi; *Cass. Tor.* 1882, I, 314).

— Il paragrafo 258 del reg. proc. austriaco attribuendo valore di piena prova alle perizie contenenti il concorde avviso di due periti, non attribuiva però, nè poteva intendere di attribuire ad esso tale effetto anche in ogni giudizio successivo avente indole e scopo diversi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 24 ottobre 1883; Fratelli Pastore c. Forti; *M. Trib. Mil.* 1883, 1090; *Giur. Tor.* 1883, 1116; *Bett.* 1884, 14).

791. Stabilito per patto o per sentenza, di eseguirsi una perizia nel comune interesse, in un termine designato, su l'istanza e a spese di una delle parti, l'inadempimento di essa nel termine conferisce il diritto all'altra parte di procurare l'esecuzione della perizia, senza uopo di alcun procedimento del giudice.

La delegazione di un' autorità giudiziaria, fatta da altra autorità dello stesso ordine, per la nomina di periti, include quella di ricevere il giuramento e di fare eseguire la perizia nel termine stabilito.

Il decreto dell' autorità delegata non è atto di privato, ma, come tutti gli atti dell' autorità giudiziaria, è dato nell' interesse delle parti, a nome del Sovrano, e per essere esecutivo deve essere munito della corrispondente formula.

Il ricorso dei periti alla pubblica autorità, affinchè siano rimossi gli ostacoli al compimento del mandato a loro conferito, quantunque per quello, su l'istanza del P. M. si sia dato luogo

ad istruzione penale a carico di alcuna delle parti contendenti, non è cagione di ricusa de' periti.

Nè l'ordinanza del giudice istruttore di non farsi luogo a procedimento può avere alcuna influenza sul giudizio relativo alla ricusa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 27 giugno 1882; Satriani c. Satriani; *Gazz. Proc.* XVII, 427; *La Legge* 1882, II, 807).

792. Non può opporsi a taluno l'accettazione del parere di un perito, quando la parte avversa, impugnandolo parzialmente, scinda l'insieme del medesimo, accogliendo quello che gli è favorevole e rifiutando il contrario (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 febbraio 1883; Oscar Bech c. Musacchio; *Gazz. Proc.* XVIII, 46; *La Legge* 1883, II, 51).

793. Chi non si recò sul luogo per essere presente alla perizia fatta dal giudice con provvedimento notificato agl'interessati non può invocare la sua contumacia per infirmare la perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 3 marzo 1883; Manzone c. Manzone e Mussi; *Giur. Casale* 1883, 241).

794. Quando per patto sia vietato al conduttore di fare qualsiasi miglioramento alla cosa locata, cessa pei miglioramenti esecutivi ogni diritto a rimborso.

Il conduttore in tal caso non ha diritto se non al rimborso delle spese per riparazioni necessarie, che sarebbero state a carico del locatore.

Pel conseguimento di tale rimborso, non compete al conduttore il *jus retentionis*, nemmeno limitatamente al tempo occorrente per la relativa perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 2 maggio 1881; Teglio c. Bertoletti; *Eco Gen.* 1881, I, 220; *Bett.* 1881, 299).

795. La sospensione opposta ad un perito giudiziale dopo il suo giuramento è inattendibile (*La Legge*, 1875, I, 674, C. C. di Firenze, 31 maggio 1875; Libelli-Marsily c. De-Martino).